



ANNO III, N. 2, 2013



Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review

Direttore responsabile: Salvatore Bonfiglio

Redazione: c/o il Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica - via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma - Università degli Studi "Roma Tre".

Rivista iscritta presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre 2011.

ISSN: 2239-804X

Scientific Board

Domenico Amirante (Seconda Università degli Studi di Napoli); Fabrizio Battistelli (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"); Paolo Benvenuti (Università degli Studi "Roma Tre"); Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre"); Roberto Borrello (Università degli Studi di Siena); Gerardo Cautilli (Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione - Ministero dell'Interno); Francesco Clementi (Università degli Studi di Perugia); Rosario Garcia Mahamut (Universitat Jaume I - Castellón); Hermann Groß (Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung); Andrew Hoskins (University of Glasgow); Martin Innes (Cardiff University); Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia); Luis Maria Lopez Guerra (juge de la Cour Européenne des Droits de l'Homme-Strasbourg); Stelio Mangiameli (Direttore dell'ISSIRFA-CNR); Maria Luisa Maniscalco (Università degli Studi "Roma Tre"); Kostas Mavrias (Università degli Studi di Atene); Lina Panella (Università degli Studi di Messina); Otto Pfersmann (Université Paris-Sorbonne); Artemi Rallo Lombarte (Universitat Jaume I - Castellón); Angelo Rinella (LUMSA); Cheryl Saunders (Melbourne Law School); Roberto Sgalla (Scuola Superiore di Polizia-Direttore); Giovanna Spagnuolo (Isfol-Italy); Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"); Matthew C. Waxman (Columbia Law School).

Editorial staff

Coordinators of the section: Mario Carta (Note); Valentina Fiorillo, Cristina Gazzetta e Massimo Rubechi (Osservatorio sulla normativa); Giulia Aravantinou Leonidi, Caterina Bova e Pamela Martino (Osservatorio sulla giurisprudenza); Valerio Sarcone e Francesco Soluri (Osservatorio degli operatori della sicurezza); Massimo Pellingra Contino, Laura Giobbi e Valeria Rosato (Focus); Maria Flavia Casatelli (Recensioni)

Assistant Editors: Francesca Fanti



INDICE

Editoriale

Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti
di Marco Ruotolo

Note

Le interpretazioni della mafia e le scienze sociali
di Elisabetta Luca

Osservatori

Il diritto alla vita come diritto-sintesi dei diritti fondamentali secondo i parametri ermeneutici della CEDU (Ghimp and Others v. Moldova – 30 Ottobre 2012)
di Massimo Pellingra Contino

Recensioni

F. Antonelli, L. Giobbi, M.L. Maniscalco, V. Rosato, Produrre sicurezza. Agenti, Assistenti e Primi Dirigenti della Polizia di Stato di fronte a una società in cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2013
di Luigi Buò



EDITORIALE

Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*

Marco Ruotolo

In un illuminante saggio del 2001, Alessandro Baratta affermava che l'enucleazione di un "diritto fondamentale alla sicurezza" non può essere altro che il "risultato di una costruzione costituzionale falsa o perversa"². Se tale preteso diritto si traduce nella "legittima domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti", la costruzione è "superflua" e comunque la terminologia è fuorviante. Siamo, infatti, nel campo della "sicurezza dei diritti" o del "diritto ai diritti", identificabile anche come "diritto umano ai diritti civili"³, non già in quello proprio del "diritto alla sicurezza". Se, invece, parlando di diritto alla sicurezza si intende selezionare "alcuni diritti di gruppi privilegiati e una priorità di azione per l'apparato amministrativo e giudiziale a loro vantaggio", la

1

* Il testo riproduce il mio intervento al Convegno "Costituzione e sicurezza tra diritto e società", svoltosi il 19 aprile 2013 a Roma Tre, Scienze Politiche, Sala delle lauree, III sessione "Il caso italiano".

² A. Baratta, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in M. Palma – S. Anastasia (a cura di), *La bilancia e la misura*, Milano, 2001, 21.

³ Baratta richiama sul punto U.K. Preuß, *Revolution, Fortschritt und Verfassung*, Frankfurt am Main, 1994, 136. Si veda ora il bel volume di S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

costruzione è “ideologica”, funzionale ad una limitazione della sicurezza dei diritti attraverso l’artificio del “diritto alla sicurezza”⁴. Una costruzione “ideologica” che si contrappone a quella propugnata nella nostra Costituzione, a partire dal solenne impegno di cui all’art. 3, comma 2, non potendo evidentemente in essa trovare la sua giustificazione. È qui non si può appunto che parlare di costruzione “perversa”, come fa Baratta, sintomo di una “strategia conservatrice” che legittima, anziché correggere, le distorsioni del mercato, “gli effetti perversi della globalizzazione neoliberale dell’economia”⁵.

In altre parole, soddisfare i bisogni riconosciuti come diritti equivale, senz’altro, a garantire la sicurezza, riguardata, *oggettivamente*, come “sicurezza dei diritti”. Rafforzare la percezione della sicurezza equivale a garantire il sentimento della sicurezza, riguardata, *soggettivamente*, come “diritto alla sicurezza”. Il primo è obiettivo costituzionalmente imposto, il secondo è il frutto di scelte discrezionali che devono trovare, di volta in volta, precisi ancoraggi costituzionali, al fine di giustificare limitazioni al libero dispiegarsi dei diritti fondamentali in un contesto che, in nome della “presunzione di massima espansione delle libertà costituzionali”⁶, ne impone una lettura restrittiva.

La questione è stata ben riassunta da Mario Dogliani nella seguente domanda: “il soddisfacimento del bene ‘sicurezza’ inteso in senso soggettivo può comprimere la tutela dei beni

⁴ A. Baratta, *loc. ult. cit.*

⁵ A. Baratta, *loc. ult. cit.*, nt. 7.

⁶ L’espressione è, come noto, di P. Barile, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 41.

specifici costituzionalmente protetti, subordinando il bilanciamento tra i medesimi all'obiettivo di rafforzare la percezione soggettiva della sicurezza stessa?"⁷

Se guardiamo alle declinazioni costituzionali della "sicurezza", non sembra proprio, come ho avuto altrove modo di sottolineare, che il "diritto alla sicurezza" in sé, per come tradizionalmente inteso, possa essere qualificato come bisogno primario, senz'altro idoneo ad entrare nel gioco del bilanciamento con i diritti fondamentali. Il che non significa, ovviamente, negare che possano venire in rilievo come legittimi limiti per i diritti fondamentali alcune espressioni della "sicurezza", intesa come interesse della collettività, specificamente prese in considerazione nella nostra Costituzione (artt. 13, commi 2 e 3, 14, commi 2 e 3, 25, comma 3, 16, 17, comma 3, 41), nonché le situazioni emergenziali, che siano effettivamente tali ossia fattispecie, eventi, non previsti dal sistema ordinario che richiedono risposte "eccezionali"⁸.

Nella stessa direzione mi sembra si collochi la risposta di Mario Dogliani, quando afferma che "la percezione della sicurezza è un bene residuale rispetto ai beni costituzionalmente garantiti"⁹. La sicurezza – quella che io, con

⁷ M. Dogliani, *Il volto costituzionale della sicurezza*, in G. Cocco (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, Milano, 2012, 6.

⁸ M. Ruotolo, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Napoli, 2012, 23 s. Il contributo appena citato nella sua ultima versione trae spunto dalla relazione su *La sicurezza nel gioco del bilanciamento* presentata nel 2009 in occasione di un Convegno svolto presso l'Università di Milano Bicocca e ora pubblicata in G. Cocco (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, cit. (la versione originaria è stata anticipata nel 2009 nel sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti).

⁹ M. Dogliani, *loc. ult. cit.*

Baratta, chiamo “sicurezza dei diritti” – “non può che consistere nella contestuale e complessiva tutela dei beni costituzionali: e ciò non (solo) perché lo dica la costituzione, ma perché lo dice il realismo politico”¹⁰. Dall’altro lato c’è pur sempre, tuttavia, il problema del “sostegno” della percezione soggettiva di un soddisfacente senso di sicurezza. Sarà pure un problema “razionalmente residuale”, ma come ben dice Dogliani, quella percezione “può staccarsi – ed è qui il dramma – dalla percezione del *bonum* costituito dal complessivo godimento dei beni costituzionali, il cui insieme può sembrare non soddisfare quel bisogno soggettivo. Ma il realismo ci dice che la prima strada è quella solida: un popolo complessivamente consapevole del proprio patrimonio di beni pubblici costituzionalmente garantiti, ed effettivamente fruiti, non cerca capri espiatori”¹¹.

4

Ma – ecco il problema avvertito oggi più che mai – quel patrimonio è realmente garantito, quei beni sono effettivamente fruiti? Qui la questione si sposta, dal mio punto di vista, anzitutto sul piano del riconoscimento dei diritti sociali e della loro concreta fruizione. Uno Stato che si ritira nell’adempimento, costituzionalmente imposto, del dovere di rimuovere le disuguaglianze di fatto è uno Stato che finisce per guardare alla sicurezza solo nel senso della percezione soggettiva. È uno Stato che non potrà che adottare politiche securitarie volte all’emarginazione del diverso e non già alla

¹⁰ M. Dogliani, *op. cit.*, 8, che si richiama specificamente al realismo politico hobbesiano.

¹¹ M. Dogliani, *op. cit.*, 9.

sua inclusione. Si dirà che mancano i fondi per poter attuare politiche sociali conformi a quanto richiesto dai dettami costituzionali. Il che è, almeno in parte, vero, ma non esonera dall'indagare a fondo su quali siano i "mezzi" scelti per realizzare i fini imposti dalla Costituzione, su come le poche risorse siano allocate, sul perché non si proceda ad una revisione delle attuali prestazioni economiche in vista di un più efficiente ed equo sistema di protezione sociale¹².

"Chi ha scelto i mezzi – ammoniva Leopoldo Elia –, ha scelto i fini: se i mezzi sono impropri gli obiettivi diventano inconsistenti"¹³. Quando Elia scriveva il saggio "Si può rinunciare allo Stato sociale?" probabilmente gli obiettivi erano ancora chiari. Mi pare che invece, oggi, si vadano offuscando. E allora è bene ricordarli, rimeditando sui fini costituzionalmente imposti in vista della stessa scelta dei mezzi. È banale, ma necessario, ricordare che il potere non è libero di scegliere i mezzi, perché questi sono condizionati dai fini costituzionalmente indicati. Se tutti quei fini, per assenza oggettiva dei mezzi, non possono in una certa fase storica essere perseguiti, occorre avere il coraggio di individuare quelli che sono senz'altro prioritari, anche per denunciare come costituzionalmente illegittime scelte che non siano orientate in questa direzione.

¹² Rinvio, per indicazioni più puntuali, a M. Ruotolo, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, cit., specie 236 ss.

¹³ L. Elia, *Si può rinunciare allo Stato sociale?*, in R. Artoni – E. Bettinelli (a cura di), *Povertà e Stato*, Roma, 1987, 117 (il volume raccoglie le Conferenze tenute da diversi studiosi nell'ambito del Seminario dedicato al tema della povertà, organizzato nel 1987 dalla Fondazione Adriano Olivetti).

Si tratta, allora, di definire le priorità costituzionali e credo che il costituzionalista non possa rinunciare a dare in argomento il suo contributo. Ricordando, a tutti, quelle che sono le parole chiave della Costituzione e i principi fondamentali del costituzionalismo: limitare il potere, a garanzia dei diritti di ciascuno e di tutti, e orientare l'azione pubblica ai valori dell'eguaglianza, della solidarietà e della fratellanza. Valori che si traducono in criteri di orientamento dell'azione politica e di selezione delle priorità costituzionali, mettendo al giusto posto le spinte crescenti verso l'individualismo e la competitività. In nome di una sicurezza dei diritti che è, alla lunga, la miglior strada pure per il soddisfacimento del c.d. diritto individuale alla sicurezza, perché si abbia una percezione soggettiva di un soddisfacente senso di sicurezza. È una consapevolezza, quest'ultima, che la classe politica italiana è andata in larga parte perdendo, ma che i cittadini mi sembra stiano invece di nuovo acquisendo, rivendicando con forza la sicurezza dei diritti più che il diritto alla sicurezza.

6

Miope è una politica che metta in campo mezzi impropri rendendo gli obiettivi inconsistenti o addirittura che perda la bussola delle priorità costituzionali. Miope e destinata alla sconfitta, perché non in grado di rispondere ai bisogni dei consociati, perché capace solo di ampliare anziché di contenere l'area dei soggetti a rischio di esclusione sociale, come dimostrano i vari rapporti sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia (Istat, Caritas, Fondazione Zancan): povera o quasi povera è una famiglia su cinque; due milioni e mezzo di giovani non riescono a entrare nel mondo del lavoro. Anche solo per una

valutazione di convenienza legata al mantenimento della pace sociale, le priorità costituzionali non potranno che essere riscoperte, riprendendo vigore¹⁴. A noi spetta indicarle di nuovo, prima che sia troppo tardi.

In questa prospettiva, senza pretesa di completezza, vorrei richiamare alcune priorità costituzionali, nello spirito della promozione della sicurezza dei diritti. Lo faccio, schematicamente, nella forma di un ideale “manifesto di politica costituzionale”, che ruota attorno al principio supremo della giustizia sociale, ricordando, anzitutto, quelli che sono i principali luoghi di realizzazione del principio di eguaglianza: sanità, scuola, previdenza e assistenza. Non dimenticando, nel medesimo spirito, la centralità del lavoro riguardato come diritto fondamentale, che consente alla persona di rendersi “parte attiva della società”, di poter realizzare la sua personalità, di procurarsi i mezzi per un’esistenza dignitosa¹⁵. Sul lavoro si fonda la Repubblica, sul libero sviluppo della personalità si articola la trama della nostra Costituzione, prescrivendo come dovere non già lo svolgimento di una prestazione lavorativa ma, “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, il compimento di “un’attività o di una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

¹⁴ Ho cercato di sviluppare questa riflessione nel mio *Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione*, Conferenza tenuta il 15 febbraio 2013 a Padova presso la Scuola di cultura costituzionale diretta da Lorenza Carlassare, il cui testo è reperibile in www.unipd.it/scuolacostituzionale/documenti/Ruotolo_15022013.pdf

¹⁵ L. Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra Carta per il futuro*, Milano, 2012, 65.

(art. 4, comma 2). Una trama che richiede l'adempimento dei doveri – di solidarietà politica, economica e sociale, come prescrive l'art. 2 Cost. – quale condizione essenziale pure per la fruizione dei diritti, per poter realizzare i fini, avendo i mezzi.

Ecco che il discorso sui diritti – sulla sicurezza dei diritti – si intreccia con quello dei doveri. Come si fa a realizzare i fini se si tollerano o non si combattono gli inadempimenti ai doveri tributari? Quale credibilità possono avere i governanti se non adempiono con disciplina e onore alle funzioni pubbliche loro affidate? Sono doveri, questi, solennemente proclamati negli artt. 53 e 54 Cost., collocati non a caso nel Titolo IV della Parte prima della Costituzione, dedicato ai "Rapporti politici", in una logica che vuole il cittadino (polites) partecipe delle sorti della politeia. Sono doveri, questi, il cui adempimento influisce in modo rilevante sulla giustizia sociale, segnando la direzione dell'azione del pubblico potere, il quale, per assolvere il compito di rimuovere le diseguaglianze di fatto chiede a ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La connessione tra i doveri appena richiamati merita di essere sottolineata, in quanto al pubblico potere si richiede non solo di lottare contro l'evasione fiscale ma di impiegare i mezzi ricavati dal prelievo tributario in funzione degli obiettivi costituzionali, con una gestione accorta e soprattutto onesta delle risorse.

Gli obiettivi sono importanti e ambiziosi e alcuni di questi è opportuno ricordare: prevedere misure che rendano "effettivo" il diritto al lavoro (art. 4, comma 1); assicurare ai non abbienti "i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, comma 3); agevolare con "misure economiche e altre

provvidenze” le famiglie, specie quelle numerose (art. 31, comma 1); proteggere “la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31, comma 2); garantire alla madre lavoratrice e al bambino “una speciale adeguata protezione” (art. 37, comma 1); garantire “cure gratuite agli indigenti” (art. 32, comma 1); assicurare ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” (art. 34, comma 3); garantire il diritto del lavoratore ad una retribuzione non solo proporzionata ma “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36, comma 1); garantire al “cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” il “diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” (art. 38, comma 1).

L’elenco di cui sopra non è esaustivo, ma sufficiente a far comprendere la consistenza del compito che i nostri Costituenti hanno assegnato alla Repubblica. Un compito concepito in funzione della effettività dei diritti costituzionali (altrimenti il loro riconoscimento rimarrebbe, almeno per alcuni, solo sulla “carta”) e del corretto funzionamento della democrazia (che presuppone la realizzazione di un minimo di omogeneità sociale). Un compito che – sia detto incidentalmente – dovrebbe presupporre la scelta per sistemi elettorali che consentano la proiezione della conflittualità sociale nel centro dello Stato soggetto, rendendo le Assemblee elettive vero luogo di confronto tra le diverse istanze presenti nella società, in vista di una sintesi che dovrà pur sempre essere orientata dal principio della giustizia sociale. Una sintesi che – elemento non secondario – dovrebbe realizzarsi nel rispetto delle forme che la

Costituzione impone, osservando la disciplina che regola l'adozione delle fonti normative, la quale è senz'altro funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso, come ci ha ricordato la Corte costituzionale in una nota sentenza in tema di decretazione d'urgenza (sent. n. 171 del 2007). Come è stato autorevolmente rilevato, anche nei confronti del sistema delle fonti è infatti predicabile la "sicurezza giuridica", pure nei termini di una "legittima aspettativa a che i pubblici poteri rispettino il sistema delle fonti"¹⁶. Il che troppo spesso non ha avuto il giusto seguito, se è vero che proprio per sfuggire alla sintesi in seno alle Assemblee elettive, i Governi, con il consenso della maggioranza parlamentare, hanno fatto un uso eccessivo e distorto del potere di decretazione, configurato dalla Costituzione come eccezione alla regola per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere.

10

Sempre meno, dunque, quella sintesi si cerca e ancor meno si trova, forse anche per effetto del difetto in termini di rappresentanza insito nei sistemi elettorali maggioritari o pseudo maggioritari, che si affannano, senza successo, a premiare l'esigenza di governabilità. Anche perché – il dato è banale ma reale – aumenta il numero dei soggetti che perdono nella c.d. competizione sociale e che non si sentono rappresentati dai partiti ad "aspirazione maggioritaria" e si accresce il senso di insoddisfazione verso la classe politica tutta per effetto del comportamento di alcuni, non certo conforme alla disciplina e onore costituzionalmente richiesta

¹⁶ A. Pace, *Libertà individuali e qualità della vita*, Napoli, 2008, 93.

nell'adempimento di funzioni pubbliche. È su questo terreno che i partiti dovrebbero riconquistare la fiducia degli elettori, riscoprendo le priorità costituzionali e orientando le azioni in vista degli obiettivi costituzionali, per il cui migliore perseguimento le opzioni politiche possono ben essere diverse.

Così non è stato se solo si tenga conto delle fallimentari politiche sociali degli ultimi anni, cui hanno corrisposto politiche securitarie che chiaramente hanno teso all'emarginazione del diverso. Basti vedere chi sta in carcere e per quali reati per dimostrare la verità dell'assunto per cui a minor Stato sociale corrisponde maggiore Stato penale. Se il carcere è sempre più "discarica sociale"¹⁷ lo si deve anche alle scelte compiute in tema di tossicodipendenze, di immigrazione e di recidiva, frutto di quella che appare davvero come una strategia "perversa", anticostituzionale, volta all'isolamento del diverso. Una strategia che ha fatto leva sulla rappresentazione della paura e sulla conformazione attorno ad essa di un preteso diritto dell'individuo alla sicurezza. Si è perseguita la via politicamente e, all'apparenza, economicamente più semplice di garantire il diritto alla sicurezza dell'individuo, dimenticando che la strada migliore anche per mantenere l'ordine pubblico è proprio garantire la sicurezza dei diritti, mettendo tutti nella condizione di esercitarli effettivamente. In una sorta di inversione indotta della gerarchia dei bisogni, il diritto alla sicurezza è assunto così ad esigenza primaria, in grado di offuscare la sicurezza sociale, contribuendo a far perdere di

¹⁷ V., tra gli altri, il contributo di A. Margara, *Sorvegliare e punire: storia di 50 anni di carcere*, in *Questione giustizia*, 2009, 102 ss., nonché, volendo, M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, Napoli, 2011.

vista quelle che sono, indiscutibilmente, le priorità costituzionali.

Si dirà che questo è un manifesto ideologico. Lo è nella misura in cui il costituzionalismo è considerato ideologia; lo è nella misura in cui gli obiettivi costituzionalmente imposti, che qui ci si è limitati a ricordare, sono espressioni di ideologie o meglio di sintesi tra diverse ideologie. Non si dimentichi, però, che quelle ideologie, o meglio le sintesi di esse, si sono tradotte in formule legali, rivestite del massimo grado di prescrittività, addirittura ergendosi, nel loro contenuto essenziale, a principi supremi, quali limiti invalicabili persino in sede di revisione costituzionale. Negarne o attenuarne la portata, in nome di un artificioso diritto alla sicurezza, quella sì sarebbe espressione di una ideologia, di una “strategia conservatrice” che si traduce in una costruzione “perversa” del dato costituzionale. Forse è ciò che alcuni vogliono, ma senz’altro è ciò che la Costituzione repubblicana e il costituzionalismo democratico impongono di non fare.



NOTE



LE INTERPRETAZIONI DELLA MAFIA E LE SCIENZE SOCIALI

ELISABETTA LUCA

Premessa

Definire la mafia non è un'impresa semplice: *fatto sociale totale*, secondo la definizione che nel 1876 ne dava Leopoldo Franchetti. La ragione della difficoltà definitoria si può ben intuire dalle parole di Alessandra Dino (2009)¹ che vi vede un'entità in continua trasformazione in grado di mimetizzarsi e scomparire. Sebbene questo fenomeno accompagni nelle diverse epoche e regimi l'intera storia italiana, solo recentemente ha guadagnato un proprio specifico campo teorico nella *mafiologia*, all'interno della quale si inscrivono i moderni contributi degli scienziati sociali sul tema. La vasta letteratura che affronta il problema della mafia può essere ricondotta, in base al focus di riferimento, a tre macrogeneri di analisi: l'analisi sociale e culturale, l'analisi economica e l'analisi istituzionale. Lo scopo di questo contributo è fornire una rassegna critica dei principali studi collocabili all'interno di ciascun filone.

1

¹ Dino A., La Spina A., Santoro S., Sciarrone R., "L'analisi sociologica della mafia oggi", *Rassegna italiana di sociologia*, n. 2, aprile-giugno 2009, pp. 302, 330.



Nell'analisi sociale e culturale, si inseriscono due diverse linee interpretative, la prima, oggi ampiamente confutata, vede nella mafia una "sindrome dell'arretratezza", specchio di una società rurale e arcaica ove il sentimento mafioso è legato ad un dato antropologico, specifico dei meridionali in genere. È il caso dell'interpretazione di Giuseppe Pitрэ (1889), tipicamente ricorrente nella pubblicistica e nel dibattito pubblico che alla fine del XIX definiva la mafia: [...] *la coscienza del proprio essere, l'esagerato concetto della forza individuale, unica e sola arbitra di ogni contrasto, di ogni urto di interesse, di idee*². Allo stesso modo nel 1886, il funzionario di polizia Giuseppe Alongi parlava di [...] *un esagerato sentimento di se stesso, un egoismo sconfinato, un orgoglio, una pienezza individuale*³. Anche Gaetano Mosca, chiamava *spirito di mafia* l'atteggiamento psicologico-culturale di cui era affiliazione l'omertà. Henner Hess (1970)⁴ costruisce la sua teoria sulle spalle di questi autori di fine Ottocento e in quella che viene riconosciuta come la prima interpretazione scientifica della mafia; egli la definisce nei termini di un sistema normativo sub culturale locale, uno specifico modo di agire ed un "tipo" sociologico di cui è possibile definire le caratteristiche distintive.

² Pitрэ G., *Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, Barbera, 4 vol. Firenze, 1889. p 292.

³ Alongi G., *La mafia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle classi pericolose della Sicilia* (pubblicata nel 1886 dagli editori Bocca di Torino). Le citazioni qui riportate sono tratte dall'edizione del 1977 (Sellerio, Palermo), pp. 40-41.

⁴ Hess H., *Mafia. Zentrale Herrschaft und locale Genenmacht*, 1970 (trad. it.1973 Mafia, Bari, Laterza).



Nel medesimo macroinsieme di analisi culturale, si può inserire il polo interpretativo della sociologia culturale contemporanea che, attento ad evitare i cortocircuiti del culturalismo di prima maniera, rifiuta il paradigma funzionalista parsonsiano e propone un concetto di cultura più aperto e flessibile all'interazione strategica degli attori. Sulla scia di Goffman (1974)⁵ e di Bourdieu (1995)⁶, Marco Santoro definisce la mafia: [...] *un repertorio culturale, da cui tanto gli agenti sociali, quanto gli osservatori attingono, descrivono, classificano, interpretano modelli di comportamento e di significato* (Santoro 2007)⁷. Nella sua visione: [...] *la mafia è una forma storica culturalmente specifica e condizionata di istituzionalizzazione della vita politica* (Santoro 2007)⁸; e contro le più classiche dicotomie abbinate a questo fenomeno, ne mostra la complessità polisemica avvalendosi dello studio dei *pizzini*, da cui si evince un'etnografia politica della scrittura mafiosa; e di un esempio di produzione culturale della mafia oggi, le *canzoni di N'drangheta*.

3

Nell'analisi economica, si collocano quelle interpretazioni fortemente condizionate dal contesto storico degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, quando l'attività mafiosa, oltre a manifestarsi come un problema di pubblica sicurezza, registra un incremento dell'accumulazione illegale, ed un evidente

⁵ Goffman E., *Frame Analysis*, Harper and Row, New York, 1974.

⁶ Bourdieu P., *Raisons pratiques* (trad. it. *Ragioni pratiche*, 1995), Il Mulino, Bologna, 1994.

⁷ Santoro M., *La voce del padrino*, Ombre corte, Verona, 2007, pp.137.

⁸ *Ibidem*, pp. 33.



riequilibrio di poteri con gli interlocutori istituzionali.⁹ Come conseguenza di questo tangibile salto qualitativo negli interessi e nelle strategie, tra gli studiosi del fenomeno, desiderosi di coglierne gli sviluppi, si registra l'emergere di teorie weberianamente legate alla sfera economica e razionale dell'agire sociale, che puntano sulla valorizzazione dei concetti di classe o di industria. In tali contributi si può cogliere la tendenza a presentare una "nuova" mafia, prodotto dello sviluppo industriale e tutta diversa dalla "vecchia" mafia tradizionale. È il caso della *Mafia imprenditrice* di Pino Arlacchi (1983)¹⁰, il quale ridefinisce il fenomeno isolando uno specifico sistema socioeconomico, *la società di transizione permanente*,

⁹ Solamente la seconda guerra di mafia (1981-1993) lascerà quattrocento caduti e circa seicento vittime di lupara bianca, oltre ad un forte aumento di vittime "eccellenti". Nessuno di questi omicidi suscita inizialmente misure di legge da parte dell'autorità centrale. Tra i progetti antimafia giacenti in Parlamento nel 1982, quello dell'on. Pio La Torre è volto a colpire i meccanismi dell'accumulazione mafiosa del capitale. La mattina del 25 aprile 1982, anniversario della Liberazione italiana dal fascismo, venivano uccisi a Palermo, Pio La Torre ed il suo autista. A seguito di ampi clamori mediatici e di solenni promesse di giustizia, oltre che dell'impegno da parte degli uomini di governo nella lotta alla mafia, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, punta di diamante nella lotta al terrorismo, viene nominato prefetto di Palermo, con la promessa di poteri straordinari. Quattro mesi più tardi, 3 settembre 1982, ancora senza poteri straordinari e senza scorta, veniva ucciso insieme alla moglie. Una settimana dopo approvava la proposta Pio La Torre. In questo contesto bisogna segnalare l'azione incisiva della Magistratura di quegli anni che colpisce duramente la mafia con il Maxiprocesso di Palermo, iniziato nel 10 febbraio 1986 e concluso il 16 dicembre 1987, vede più di quattrocento persone indagate. Nel gennaio 1992 Falcone e Borsellino riprendono in mano i rimanenti appelli ed in quella stessa estate caddero nelle stragi di Capaci e via D'Amelio.

¹⁰ Arlacchi P., *La mafia imprenditrice*, il Mulino, Bologna, 1983.



caratterizzata da un'endemica asimmetria tra la struttura mercantile capitalista della sua economia ed il tradizionalismo della struttura culturale come matrice della fenomenologia mafiosa classica. Il suo approccio è teso a sottolineare gli elementi di conflittualità orizzontale tra individui e gruppi, l'intensa instabilità e mobilità verticale e la modernità della struttura economica come tratti caratteristici. Si assiste al dirompere di interpretazioni che cercano di individuare linee di continuità e caratteristiche intrinseche. In questo senso, *La Mafia siciliana. Un'industria della protezione privata* di Diego Gambetta (1992)¹¹ rappresenta senz'altro l'interpretazione "economica" più convincente. Egli guarda alla mafia come una particolare industria, dedita ad una specifica attività economica, lo smercio della protezione. Questa impostazione si presenta funzionale sia nello spiegarne la nascita e gli sviluppi, sia nel mostrarne le peculiari caratteristiche: è l'assenza di un contesto di fiducia a giocare un ruolo chiave nello sviluppo di tale industria. Tanto maggiore sarà l'incertezza e l'instabilità del mercato, tanto maggiore sarà la necessità di far ricorso alla garanzia mafiosa per il successo delle transazioni. La fortuna dell'industria della protezione sembra essere collegata alla sfiducia del contesto generale, per cui il mafioso finisce per vendere un bene che alcuni compratori riescono a consumare con profitto, solo perché negato ad altri; un gioco apparentemente contraddittorio che vede, nel tentativo di superare la sfiducia, la sua perpetuazione e proliferazione. La

¹¹ Gambetta D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992.



prospettiva economica si presta a far emergere un altro aspetto del fenomeno, quello organizzativo; dimensione che è stata messa a fuoco da più parti, ma che acquista un aspetto inedito con il contributo di La Spina (2005)¹² volto ad evidenziarne il suo essere un *sistema aperto* e, dunque, esposto a sollecitazione e cambiamento.

Nell'analisi istituzionale, si evidenzia l'aspetto "politico" della mafia. L'interpretazione più frequente della mafia come anti-Stato trova ragion d'essere nella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici; teoria che si deve originariamente al giurista Santi Romano (1918)¹³ secondo cui le organizzazioni di carattere mafioso dotate di una macrostruttura di potere - con un popolo militante, un sistema normativo ed apparati organizzativi - devono essere inquadrare tra gli ordinamenti giuridici che, isolatamente presi ed intrinsecamente considerati sono giuridici, in quanto dotati di autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono controversie e puniscono, affiliati che eseguono inesorabilmente le punizioni.¹⁴ Dall'analisi istituzionale emerge come il discorso sulla mafia sia da sempre accostato ad un "pensiero di Stato" rigido, circoscritto e storicamente determinato dall'impostazione

¹² La Spina, A., *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, il Mulino Bologna, 2005.

¹³ Romano S., *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa 1918.

¹⁴ Le analisi di Santi Romano diedero vita ad un lungo e approfondito dibattito sul pluralismo giuridico, che coinvolse i più autorevoli giuristi dell'epoca (da Giuseppe Maggiore a Giorgio Del Vecchio, da Sergio Panunzio a Vittorio Emanuele Orlando, Giuseppe Capograssi) per poi spegnersi gradualmente in concomitanza con il consolidarsi dello Stato fascista.



concettuale occidentale di Stato moderno, inteso come monopolista esclusivo della violenza, della politica e del diritto, dotato di tratti e attributi reputati come essenziali per definire ciò che è “giuridico” come ciò che è “politico”. La soluzione adottata per superare questa difficoltà è costituita dall’ipotesi che la distinzione tra Stato e mafia sia una distinzione interna ad un medesimo “campo” politico, nel senso attribuito da Bourdieu (1995)¹⁵. Definire la mafia un’istituzione politica significa oggi concentrarsi sul suo peculiare modo di concepire e organizzare i legami politici, dunque il suo esprimersi come una cultura politica. In un certo senso si torna al punto di partenza, focalizzando l’attenzione sui concetti di interpretazione, di costruzione di identità e continuità simboliche, soprattutto collettive. In questo modo si coglie una pista promettente che consente di superare le tradizionali concettualizzazioni di matrice liberale della vita politica, costruite sulle rigide ed astratte dicotomie di “pubblico” e “privato”, di “Stato” e “società”, di “politica” e di “economia” ed aprirsi ad una prospettiva di analisi fenomenologica attenta alle interpretazioni di senso degli attori sociali e ai loro sistemi di classificazione simbolica.

7

¹⁵ Bourdieu P., *Raisons Pratiques* (trad. it. *Ragioni pratiche*, 1995), il Mulino, Bologna, 1994.



1.1 Le teorie culturaliste

Che cos'è la mafia? Formulato per la prima volta da Gaetano Mosca (1980)¹⁶ agli inizi del XX secolo, questo interrogativo non ha smesso di essere riproposto dagli studiosi successivi, che tra diversi approcci e metodologie spesso riflettono i paradigmi dominanti del momento. I primi studi sociali sulla mafia vedono in primo ordine studiosi stranieri del calibro di Boissevain (1974)¹⁷, Hess (1970), Blok (1974)¹⁸, Jane e Peter Schneider (1976)¹⁹ che giungono in Italia per condurre i loro *field research* sulla mafia.

Queste prime interpretazioni fanno riferimento ad un concetto di cultura di matrice parsonsiana, che guarda principalmente a due delle quattro facce della cultura: norme e valori vincolanti, che vengono inquadrati come funzionali al mantenimento del sistema sociale e da questo separato. L'agire è presentato in termini fissi, gli attori passivi plasmati dalla struttura sociale in cui sono immersi. Le prime spiegazioni del fenomeno vertono sull'arcaismo socio-economico al suo corrispettivo socio-culturale, cavalcano un certo pregiudizio meridionalista e, riprendendo uno dei maggiori etnologi

¹⁶ Mosca, G., "Che cosa è la mafia", in *Uomini e cose di Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1980, pp. 3-25.

¹⁷ Boissevain J., *Friends of Friends: manipulators and coalitions*, Basil Blackwell, Oxford, 1974.

¹⁸ Blok A., *The Mafia of a Sicilian Village* (trad. it. *La mafia di un villaggio siciliano* 1986), Einaudi, Torino, 1974.

¹⁹ Schneider J., Schneider, P., *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Academic Press, New York, 1976 (trad. it. *Classi sociali, economia e politica*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1989).



dell'Ottocento, il palermitano Giuseppe Pitrè (1889)²⁰, legano il comportamento mafioso a diretta conseguenza dell'antropologia dei siciliani, o dei meridionali in generale. Siffatta cultura sarebbe caratterizzata dalla diffidenza nei confronti dello Stato e dunque dall'abitudine a farsi giustizia da sé, dal senso dell'onore, del clientelismo e del familismo, che sottrae l'individuo alla percezione di proprie responsabilità di fronte a una collettività più vasta di quella primaria²¹. A questo proposito, la categoria del *familismo amorale*, elaborata da Banfield (1958)²² nella seconda metà degli anni Cinquanta, è destinata ad avere grandissimo seguito, rappresentando tutt'oggi un'espressione ricorrente nel dibattito pubblico sul Mezzogiorno²³.

²⁰ Pitrè G., *Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, Barbera, 4 vol. Firenze, 1889.

²¹ Questi caratteri, spiega Lupo, dovrebbero essere relativamente omogenei nell'intero Mezzogiorno; dunque non spiegherebbe la distribuzione a chiazze del fenomeno nel passato, né si capisce come un dato portato da una cultura tradizionale si sia potuto generalizzare oltre i propri ambiti d'origine, proprio in coincidenza con la modernizzazione del paese, per quanto effettivamente l'ibridazione socio-culturale sia parte costitutiva del mutamento storico (Lupo, 1996. p.20).

²² Banfield E.C., *Le basi morali di una società arretrata*, il Mulino, Bologna, 1958, [1976], [2006].

²³ Banfield non si occupa espressamente di mafia, invero nella sua indagine sul familismo amorale presenta uno spaccato realistico del contesto sociale e culturale del meridione italiano negli anni '50.

Le conclusioni a cui arriva Banfield per risolvere l'imaturità politica del meridione italiano sono estremamente pessimistiche: anche se si agisse con misure atte a promuovere lo sviluppo economico e politico, non si arriverebbe a influire più di tanto sulla componente culturale dell'ethos amorale. Molte critiche sono state avanzate al lavoro di Banfield, rivolte sia alla



Si tratta di interpretazioni, oggi ampiamente superate, che vedono la mafia come metafora dell'arretratezza, specchio di una società rurale e arcaica, spesso facendo riferimento ad una vecchia storiografia che descrive il Mezzogiorno ottonevicesimo come una società semi feudale, patriarcale agraria e latifondistica, economicamente e socialmente immobile, percorsa da un solo fremito di rinnovamento, il movimento contadino. L'equazione *mafia = latifondo* rappresenta in realtà un modo parziale di leggere il fenomeno che nella storia delle interpretazioni della mafia ritorna ciclicamente. La riforma agraria, l'industrializzazione, la scolarizzazione, la secolarizzazione avrebbero così estirpato il fenomeno insieme al suo brodo di coltura. La mafia, al contrario, ha mostrato una

generalizzazione e alla riduzione del familismo amorale all'intero Mezzogiorno, sia sulla metodologia di indagine poco approfondita. Queste critiche si sono concentrate sulle eccessive semplificazioni delle reti relazionali presenti nella società locale, ovvero nel tessuto sociale, di cui Banfield non avrebbe colto l'esistenza, in particolare quelle forme di solidarietà intermedia: forme di paternariato e di vicinato, vincoli di companatico, di parentela ed amicizia. Cosa effettivamente rappresenti il familismo amorale al di fuori del suo contesto analitico è poco chiaro, ma ad ogni modo rimane una delle categorie che più hanno contribuito a formare l'immagine delle famiglia meridionale. Da Banfield hanno preso corpo una serie di studi volti a mostrare la varietà delle strutture e delle condizioni familiari nel Mezzogiorno, spesso in tensione critica con la sua analisi, molte ricerche hanno sottolineato l'importanza della parentela e di altre relazioni, non solo nel tessuto tradizionale, ma nell'adattamento alle nuove condizioni di mercato.

Al di là delle critiche, ciò che di buono va preso in Banfield è che qualsiasi azione politica che affronti il problema dell'arretratezza può fallire se non si mette in conto lo sviluppo di pratiche orientate a migliorare la qualità delle relazioni degli attori implicati.



grande capacità dinamica, di adattamento e di evoluzione, sopravvivendo alla modernità e cambiando con questa.

Henner Hess introduce il concetto di subcultura applicandolo al “sistema sociale siciliano”, in quanto “sistema normativo mafioso”. Egli sostiene che la formazione del tipo mafioso sia da guardarsi alla luce del conflitto tra le norme dello Stato burocratico e l’agire subculturale, con particolare riferimento alla legittimazione e all’impiego della coercizione fisica da parte di norme non statali. In questa prospettiva la mafia si contraddistingue, dunque, non come una setta o un’organizzazione, ma come “un preciso modo di agire”. Non esiste un’entità che si chiama mafia, ma solo degli uomini che vengono chiamati mafiosi, che si comportano alla “maniera mafiosa”, seguendo norme che vengono considerate illegittime dallo Stato, ma ritenute legittime dalla morale popolare e, quindi, dal sistema normativo subculturale locale. Fenomeno di “doppia morale”, della quale Hess ne individua l’origine, nella tradizionale dominazione straniera dell’isola che aveva reso l’odio e la violenza contro il potere istituzionalizzato, norme della morale popolare (Hess 1970)²⁴. Oltre a specifici meccanismi istituzionali storicamente condizionati (la chiesa, la struttura feudale, abolita solo nel 1812, l’istituzione dei “militi a cavallo”, l’istituto della “componenda”) che avevano contribuito al riprodursi di modelli di comportamento caratterizzati dal rifiuto dell’autorità pubblica e del ricorso all’“autosoccorso”, di cui la mafia era una forma istituzionale, in quanto espressione sub culturale di un sistema sociale e

²⁴ Hess H., *Mafia, Zentrale Herrschaft und locale Genenmacht*, 1970 (trad. it. 1973 *Mafia*, Bari, Laterza).



normativo locale, come fenomeno di resistenza alle pretese di controllo e dominio legale dello Stato nazionale e di diritto (Hess 1970)²⁵.

Sebbene sia grazie a questi lavori che si avvia l'interesse scientifico sulla mafia, le interpretazioni che ne discendono vengono definite *culturaliste* in quanto tacciate di "sicilianismo", incapaci di spiegare non solo la peculiarità geografica, per cui la mafia sarebbe presente in maniera non uniforme, anche nella stessa Sicilia, ma soprattutto, ancorano la mafia alla società tradizionale, finiscono per imprigionarla nell'espressione diretta e immediata di alcuni valori e tratti psicologici. Legate al paradigma culturale parsoniano, ormai superato, queste interpretazioni impediscono di cogliere la particolare capacità dinamica della mafia, quella di saper adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, che ha costituito la caratteristica e la base per il suo radicamento e la sua evoluzione ²⁶.

12

1.2 La sociologia culturale contemporanea

A distanza di centocinquanta'anni dall'Unità, il contesto già semplicisticamente presupposto come arcaico è cambiato in tutti i suoi elementi, eppure siamo ancora dinnanzi a qualcosa

²⁵ *Ibidem*, pp.23-24.

²⁶ Vannucci (1997), in riferimento alla spiegazione *culturalista* dell'agire sociale parla di un [...] *un modello di spiegazione autoreferenziale, che non è in grado di interpretare i cambiamenti delle scelte individuali in risposta a modifiche istituzionali, né i processi di formazione ed evoluzione di questi orientamenti di valore.* (Vannucci A., *Il mercato della corruzione. I meccanismi dello scambio occulto in Italia*, Società aperta, Milano, 1997. p. 5).



che chiamiamo mafia; resta da capire in quale modo sia sopravvissuto alla modernizzazione questo fenomeno apparentemente tipico di un universo tradizionale. Sicuramente la modernità non entra in contraddizione con una fenomenologia di tipo mafioso, né la categoria dell'immobilismo è adatta a comprendere sia il fenomeno che il suo contesto. La crisi del paradigma parsoniano, maturata negli anni Settanta, si è risolta nella rapida ascesa di un'ampia varietà di teorie sociali che rigettano il funzionalismo: è il caso delle teorie della scelta razionale, da una parte, e del nuovo polo storico-culturale, dall'altra. Da quest'ultimo, prende corpo un decisivo ripensamento delle categorie centrali della teoria culturale oltre i canoni del funzionalismo parsoniano; e partendo dalla *svolta culturale* di Alexander (2003)²⁷, opera un'evoluzione e un completamento del concetto di cultura come costituita, non solo, di norme e valori funzionali al mantenimento di un sistema sociale, e da questo separato, ma anche di simboli e significati che pervadono il mondo sociale dandogli una forma (Santoro 2007)²⁸. Marco Santoro, esponente della sociologia culturale contemporanea, ribadisce con enfasi l'importanza di dirottare l'attenzione sulle componenti del fenomeno considerate prima secondarie ed epifenomiche, in particolare i simboli, come la chiave di volta del meccanismo dinamico del processo di interazione che porta ad una continua negoziazione e ridefinizione di significati; dunque in netta opposizione ad Hess ed ai culturalisti in generale, che

²⁷ Alexander J.C., *The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology*, University Press, Oxford, 2003.

²⁸ Santoro M., *La voce del padrino*. Ombre corte, Verona, 2007, pp. 60-61.



inquadrano la cultura come un sistema chiuso e separato dagli altri; la sociologia culturale contemporanea guarda ad attori sociali che divengono produttori di cultura e non più solo prodotti di cultura, competenti utilizzatori che si osservano nella realtà. Le norme diventano importanti nella misura in cui significano qualcosa per qualcuno, fornendo le ragioni simboliche dell'agire ed i mezzi (anch'essi simbolici), per interpretarlo (Santoro 2007)²⁹.

Il cambiamento di rotta è radicale, perché supera i confini circoscritti della sociologia della mafia che edifica nel corso degli ultimi decenni per lo più sulle fondamenta della sociologia della devianza e del crimine. La nuova sociologia culturale riscopre il concetto di subcultura, rendendolo più attento e compatibile con gli aspetti della teoria dell'interazione strategica e dei flussi comunicativi tra gli attori sociali, insistendo sulla capacità di *networking* della mafia, dimostra l'esistenza di una rete di scambi comunicativi tra membri che si definiscono come gruppo sulla base di identità condivise.

Santoro è attento a cogliere la tensione tra esigenza di costruzione identitaria e continuo e costante controllo e regolamentazione di flussi comunicativi. In questo modo, la mafia, in quanto subcultura, non è da ricondurre necessariamente ad una qualche precisa categoria sociale (i siciliani, i meridionali, i *gabelloiti*), né ad una qualche comunità organizzata, ma dipendente da una serie di credenze e pratiche. Quello che Hess non avrebbe visto, limitando la subcultura mafiosa agli orientamenti di valore e al sistema normativo, è

²⁹ Santoro M., *op. cit.*



proprio questo nuovo modo di intendere l'aspetto culturale capace di spiegare il cambiamento e la diffusione.

Le testimonianze giudiziarie mettono in luce come sia proprio attraverso il contatto culturale generato dalla sovrapposizione di reti e mediato da scambi di informazioni, in generale da modelli cognitivi e simbolici (come rituali, nomi, immagini, meccanismi normativi), che si sono formate le organizzazioni mafiose. Plausibilmente, secondo Santoro, si può sostenere che le organizzazioni mafiose si reggano e si diffondono attraverso intensi e strategici sistemi di flussi comunicativi, per il tramite di elementi della subcultura, che non solo circolano nel tessuto sociale, ma si costituiscono anche in quanto tali (Santoro 2007)³⁰.

Il filone americano di Gary Alan Fine (1979)³¹ offre in tal senso una pista promettente, ridefinendo il concetto di subcultura e rendendolo flessibile. Così si inquadra la subcultura mafiosa come distinta da altre forme subculturali; ma la stessa mafia consta in realtà diverse subculture. La subcultura specifica di Cosa Nostra, in quanto particolare organizzazione mafiosa, con una propria storia e struttura organizzativa; la subcultura delle singole Famiglie, spesso spazialmente identificabili, per esempio i Corleonesi ³².

³⁰ *Ibidem.* p. 66.

³¹ Fine G. A., "Small Groups and Cultural Creation: the Idioculture of Little League Baseball Teams", in *American Sociological Review*, 44, 1979. pp.733-45.

³² Fine (1979) propone di usare il termine "idiocultura" per indicare questo tipo di forme locali di culture di gruppo, circoscritte e generalmente transitorie.



Una simile definizione di subcultura (intesa come rete di flussi comunicativi attraverso interazioni ripetute che producono e fanno circolare la cultura) lascia aperta la possibilità di concettualizzare la stessa diffusione di pratiche e simboli mafiosi anche oltre i confini dell'organizzazione, che resta una base istituzionale della subcultura, senza però esaurirla. In questo modo la stessa espansione sovranazionale delle varie mafie non entra in contraddizione con un sistema organizzativo e identitario su base locale e reticolare.

La prospettiva interazionista sembra considerare adeguatamente i processi di mutamento culturale che avvengono anche nella mafia, evitando il pericolo di riproporre un concetto statico di mafia come subcultura che non spiega il cambiamento pietrificando situazioni e processi. Per tale ragione si privilegia piuttosto un'analisi che non marginalizza gli elementi simbolici, cognitivi e normativi, considerandoli epifenomeni di quelli strutturali o relazionali, ma che invece li riconosca nel loro ruolo esplicativo degli stessi processi di diffusione organizzativa e di trasformazione strutturale. Norme e valori sono significati prodotti e attivati nell'interazione sociale; essi sono suscettibili, come tutti i simboli, di interpretazioni multiple e mutevoli. Il cambiamento si realizza quando coloro che condividono le tradizioni culturali non solo le interpretano, ma interagiscono con altri che non appartengono alla subcultura a diversi gradi e se alcuni (nuovi) elementi emergeranno da questi incontri, altri ne risulteranno trasformati (Santoro 2007)³³.

³³ Santoro M., *op. cit.*, pp. 65-67.



1.3 Potere e parole: cultura, scrittura e strategie di comunicazione nella mafia

Marco Santoro ci pone davanti l'esigenza di concentrare l'attenzione sulla "sociologia della cultura", o dell'arte, branche della ricerca sociologica che studiano la costruzione delle reputazioni letterarie, i meccanismi del sistema dell'industria editoriale, i processi ed i legami che innervano le dinamiche dei beni culturali (libri, dischi, *videogames*). La cultura in generale e quella mafiosa in particolare vengono inquadrare nel nuovo paradigma teorico come complessi serbatoi o repertori di discorsi, definizioni, orientamenti, codici, da cui gli agenti sociali attingono e interpretano continuamente. In particolare, si tratta di allargare il campo di studio alle *rappresentazioni* della mafia, alle immagini in circolazione non solo nei media, ma anche tra gli attori che operano in quello che si potrebbe chiamare: il "campo mafioso". Anche i mafiosi, come tutti gli esseri umani, non sono delle semplici creature materiali, ma dei fruitori, dei produttori e naturalmente dei manipolatori di simboli, una produzione simbolica che non è necessariamente una creazione individuale, o intenzionale, ma anzi essa è spesso collettiva e irriflessa, un atto di ri-creazione, che come tale produce significati che sono vincolanti per i membri di una subcultura. I simboli della mafia come il rito di iniziazione, l'amicizia, l'onore o il giuramento, non sono circoscrivibili solo ad elementi mitici, ma sono costitutivi del fenomeno stesso, di chi lo incarna, lo rappresenta, lo rende socialmente vivo,



costituisco la realtà stessa in quanto struttura culturale (Santoro 2007)³⁴.

La mafia è esistita innanzitutto come *prodotto letterario* (dai *Mafiusi della vicaria* del 1864, sino ai *Beati Paoli* dei primi del Novecento ad oggi), sia perché è appunto al successo popolare del citato dramma che gli storici sono concordi nell'attribuire il primo uso della parola mafia, per indicare una serie di comportamenti, umori, fatti che prima non avevano nome, sia perché ancor prima del fatto giuridicamente rilevante, in quanto illegale o criminale, la mafia è stata a lungo riconosciuta ed identificata come fatto di costume, o di cultura in senso folkloristico ed etnologico, espressione simbolica di un mondo sotterraneo, nascosto, ma anche molto visibile nelle sue implicazioni politiche, civili ed economiche. Anche le scienze sociali hanno contribuito a questa costruzione letteraria, con una serie di scritti ormai classici, come quelli di Leopoldo Franchetti (1876)³⁵, Antonio Cutrera (1900)³⁶, Giuseppe Alongi (1977)³⁷, Pitrè (1889)³⁸, Hess (1970)³⁹, Mosca (1980)⁴⁰.

³⁴ *Ibidem* pp. 140-143.

³⁵ Franchetti L., *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia* (1876), Vallecchi, Firenze, 1925.

³⁶ Cutrera A., *La mafia e mafiosi*, Reber, Palermo, 1900.

³⁷ Alongi G., *La mafia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle classi pericolose della Sicilia* (pubblicata nel 1886 dagli editori Bocca di Torino). Le citazioni qui riportate sono tratte dall'edizione del 1977 (Sellerio, Palermo).

³⁸ Pitrè G., *Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, Barbera, 4 vol. Firenze, 1889. p 292.

³⁹ Hess H., *Mafia, Zentrale Herrschaft und lokale Genenmacht*, 1970. (trad. it.1973 Mafia, Bari, Laterza).

⁴⁰ Mosca G., "Che cosa è la mafia", in *Uomini e cose di Sicilia*, Sellerio, Palermo, 1980. pp. 3-25.



È attraverso dalla metafora di *cultura come repertorio*, immagine legata alla studiosa Ann Swidler (1986)⁴¹, che Santoro attinge per mostrare le potenzialità di un'analisi culturale della mafia che pone enfasi sull'idea di "circolarità" dell'identità, e delle rappresentazioni del mafioso. L'idea per cui i simboli possano circolarmente ritornare ad agire sulle identità che li hanno prodotti originariamente, dopo esser stati appropriati da altri per casi diversi, svincolandosi sempre più dalle forme sociali che li hanno prodotti, per venir risignificati in altri contesti.

Le *canzoni di N'drangheta*⁴², che da tempo hanno fatto la loro comparsa sul mercato discografico internazionale e che costituiscono la rappresentazione in versi del mondo mafioso a tutto campo, rappresentano un caso emblematico, in quanto non si tratta di simboli nati fuori dalla mafia e fatti propri dai mafiosi come strumenti di identificazione una volta entrati nella cultura di massa di inizio secolo, come *i Beati Paoli*, o *Coriolano della Foresta*, ma di simboli mafiosi sfruttati e fatti propri da produttori culturali, come emblema di una certa "cultura esotica". Si intuisce, in tal modo, la duplicità del gioco simbolico cui dà vita questa operazione commerciale: la mafia può essere esorcizzata, ma anche legittimata, i suoi simboli letti con una curiosità onirica e quindi rinnegati nella propria vita, o

⁴¹ Swidler A., "Culture in Actions: Symbols and Strategies", in *American Sociological Review*, vol. 51, 1986, pp. 273-286.

⁴² Le *canzoni di N'drangheta*, inneggianti "l'onorata società" sono un genere piuttosto popolare in Calabria e che da qualche tempo ha fatto il suo ingresso in Europa quando una casa discografica tedesca, la PIAS, nel maggio del 2000, un Cd dal nome ambiguo ed accattivante. *Il canto della malavita* (Santoro M., *La voce del padrino*, Ombre corte, Verona, 2007, pp 140, 196).



esperiti nostalgicamente come riflesso di una vita cruda, ma più intensa e genuina (Santoro 2007)⁴³.

La teoria culturale moderna problematizza il modello dell'azione, a partire dall'idea che le descrizioni dell'agire (e dell'attore) riflettono e a volte rifrangono il modo in cui in diversi contesti storici e spaziali si svolge praticamente l'azione sociale e si costituisce concretamente il soggetto. Le strategie stesse non sono mai compiute, perché in quest'ottica come il soggetto così anche i suoi fini cambiano continuamente. La stessa mafia non è immune a questo continuo gioco di rinegoziazione, di cornici di significato. Basti pensare al fenomeno del pentitismo, non solo giustificazione strumentale, ma anche costruzione identitaria e ridefinizione di ciò che è mafioso, oppure al successo mondiale di *Gomorra* di Roberto Saviano (2006)⁴⁴, con la costruzione di una *sociologia del senso comune*⁴⁵.

20

La grande svolta nello studio della mafia, come *fatto sociale totale*, è rappresentato dalle prime rivelazioni dei collaboratori di giustizia, che offrono materiali conoscitivi in qualità e di quantità prima impensabili. Fino agli anni Ottanta della vita quotidiana delle mafie si sapeva pochissimo, ma è ormai riconosciuta dagli studiosi la necessità di inserire tali rivelazioni, quali dati indispensabili per comprendere la realtà e

⁴³ *Ibidem*, pp. 142-143.

⁴⁴ Saviano R., *Gomorra*, Mondadori, Milano 2006.

⁴⁵ "L'analisi sociologica della mafia oggi", La Spina, Dino, Santoro Sciarone, *Rassegna italiana di sociologia* n.2, aprile-giugno 2009.



l'universo mafioso, nonché le sue logiche e le evoluzioni⁴⁶.
Parlando di Buscetta il giudice Falcone afferma:

[...] Prima di lui non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio, del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice (Falcone e Padovani 1991)⁴⁷.

L'analisi dei *pizzini* rappresenta l'occasione di esplorare le implicazioni istituzionali e cognitive della scrittura come tecnologia di comunicazione, considerato, fino a poco tempo fa, un caso esemplare di sopravvivenza della cultura orale (e quindi arcaica) nel mondo contemporaneo. Nei *pizzini*, nel loro linguaggio, è possibile riconoscersi e legittimarsi, una specie di "codice segreto". Si tratta di una scrittura che presuppone sempre un "non detto", uno spazio vuoto, un'assenza. Il *pizzino* ha una potenzialità comunicativa che va ben oltre il significato grafico, i messaggi vanno decifrati non solo perché scritti in un italiano approssimativo e parzialmente in codice, ma perché danno per scontato una comunicazione pregressa, se non un vero e proprio repertorio condiviso di cognizioni.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Falcone G., Padovani M., *Cose di Cosa Nostra*, BUR Rizzoli, Milano, 1991. pp. 41.



[...] *La scoperta dei pizzini ha rivelato in effetti qualcosa di molto più profondo e potenzialmente in grado di modificare la nostra idea di mafia, e cioè un sistema di governo fondato sull'uso della scrittura e della sua logica come risorsa di comunicazione politica* (Santoro 2007)⁴⁸.

Il contenuto del messaggio stesso trasuda politica, si tratta di *frames* politici che strutturano la comunicazione mafiosa e che ne fanno una comunicazione e una cultura essenzialmente politica⁴⁹.

Inoltre, come hanno mostrato molti studiosi della comunicazione, filosofi, ma anche storici e antropologi, è l'uso della scrittura in sé, come tecnologia specifica di comunicazione, a non essere una forma comunicativa neutra, ma possiede e mette in atto logiche sue proprie. Essa, inoltre, ha

⁴⁸ Santoro M., *La voce del padrino*, Ombre corte, Verona, 2007. pp. 132.

⁴⁹ È McLean (McLean P., "A frame analysis of favour seeking in the Renaissance: agency, networks and political culture", in *American Journal of Sociology*, 104/1, 1998. pp. 51-91.) che si occupa dello studio delle strategie di scrittura (con riferimento alle lettere di patronato della Firenze rinascimentale) mettendo in luce i sottostanti *frames* politici e culturali. Come nota l'autore, la nozione di *frames* - la cui origine per questo tipo di analisi è in Goffman (Goffman E., *Frame Analysis*, Harper and Row New York, 1974.) - è utile [...] perché congiunge connotazioni strumentali e interpretativistiche della cultura, impiegando sia significato negoziato, sia la definizione strategica di somiglianze ed esempi rilevanti per la costruzione di un particolare contesto d'azione. *I frames* organizzano l'esperienza, ma non lungo una semplice linea unidirezionale tra azioni predefinite, né in termini di semplici opposizioni binarie. (Alexander J.C., Smith P., *The Discourse of American Civil Society*, in "Theory and Society", 22, 1983, pp. 151-207). In questo modo la cultura è meglio compresa come uno spazio cognitivo multidimensionale in cui sono utilizzabili una varietà di *frames*.



delle conseguenze specificatamente politiche, oltre che psicologiche, cognitive e, in senso lato, culturali. Goody (1986)⁵⁰, in particolare, nota come l'uso della scrittura di una organizzazione politica ha molteplici ripercussioni sull'agire sociale in quanto consente il controllo sulle relazioni spazio-temporali, rendendo così possibile, un'estensione della scala a cui l'organizzazione politica opera; la scrittura incide sui sistemi di stratificazione sociale, i *pizzini* possono in questo modo intendersi come la rappresentazione scritta, grafica di relazioni di potere colte nel momento della loro enunciazione. Non solo, una loro attenta analisi rende anche possibile imbastire una sociologia cognitiva (Di Maggio 1997)⁵¹ della mafia, focalizzata sulle implicazioni che l'adozione della scrittura ha per la formazione di rappresentazioni, strategie, decisioni dell'organizzazione mafiosa.

Rispetto a *Gomorra* di Roberto Saviano, lascia divisi la gran parte degli studiosi la questione dell'inclusione, o meno, della sua analisi quale *approccio etnografico*⁵². Coloro che sostengono

⁵⁰ Goody J., *Logics of Writing and the Organization of Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

⁵¹ Di Maggio P., "Culture and Cognition", in *Annual Review of Sociology*, 23, 1997, pp. 263-287.

⁵² Come sottolinea La Spina, l'approccio di Saviano non è ovviamente quello sociologico, ma "il suo successo editoriale, ricorda al sociologo che il modo con cui si scrive non è indifferente, e che la forma (letteraria) non è separata dal contenuto (sociologicamente rilevante). La scrittura è componente non secondaria della ricerca sociale, come l'antropologia riflessiva ha da tempo sottolineato ed il dibattito sui meriti dell'etnografia ha più di recente enfatizzato. "L'analisi sociologica della mafia oggi", La Spina, Dino, Santoro Sciarone, *Rassegna italiana di sociologia* n.2, aprile - giugno 2009. pp. 318.



la sua presa in considerazione in quanto strumento analitico, vi individuano il merito di aver descritto quel *network* transclassista, potente e articolato, forme di articolato intreccio di potere criminale tra “uomini d’onore” esponenti del mondo della politica, dell’economia, delle professioni. Secondo Alessandra Dino:

[...] *Un’entità in continua mutazione, in grado di mimetizzarsi e scomparire; una struttura criminale che cambia, pur nella radicale continuità con se stessa, mantenendo il proprio localismo territoriale, pur conducendo attività illecite in una dimensione globale e reticolare*⁵³.

Saviano ha tentato di comprendere le logiche di quel potere attraverso una ricostruzione narrativamente efficace di alcune delle storie esemplari in cui quel potere è venuto costituendosi o si è ri-prodotto. *Gomorra* appare per molti una straordinaria fonte per la ricerca antropologica, non tanto per le informazioni e le notizie che trasmette, quanto per la possibilità che offre al sociologo di mettere a fuoco quelle che Raymond Williams chiamerebbe le *strutture del sentimento mafioso*, così come i simboli e rituali che la mafia produce e riproduce e che il vivere in terra di mafia fa conoscere e comprendere: simili descrizioni possono offrire un importante contributo alla microsociologia della mafia⁵⁴.

⁵³*Ibidem*, pp. 310.

⁵⁴*Ibidem*, pp. 318



Ciò che si vuole sottolineare è che i simboli della mafia, comprese le *canzoni di Ndrangheta*, sono un patrimonio attraverso cui il potere e la violenza della mafia si trasformano in potere e violenza simbolica:

[...] *Consumando e talvolta producendo testi letterari e canzoni [...], ciascuno a suo modo partecipa alla costituzione e continua ridefinizione dell'universo culturale mafioso; ciò alimenta il potere simbolico della mafia, ma allo stesso tempo lo trasla e lo ritraduce continuamente, e quindi impone alle organizzazioni mafiose stesse e ai loro membri di fare i conti con nuove rappresentazioni di sé e del proprio posto nel mondo (Santoro 2007)⁵⁵.*

2.1 La mafia siciliana un'industria della protezione privata

Nel corso degli anni Ottanta, lo studio della mafia comincia a guadagnare un suo "campo teorico" e, dunque, una maggiore attenzione da parte del mondo scientifico. Ciò si deve in parte alla contingenza storica del periodo, alla dilagante evoluzione della mafia negli interessi e nelle strategie. Il fenomeno del pentitismo conduce ai maxiprocessi degli anni Ottanta e Novanta e riveste un'importanza fondamentale nel rivelare il mondo sotterraneo della mafia. Il maggior ruolo assunto nelle vicende politiche nazionali, oltre che mediatiche, innesca cambiamenti imprevisi: nella mafia approda la strategia stragista e nell'opinione pubblica si comincia a reagire con sdegno. Il mondo sotterraneo tradizionale e latifondistico in cui

⁵⁵ Santoro M., *La voce del padrino*, Ombre corte, Verona, 2007, pp. 142-143.



era stato inquadrato questo fenomeno, mal si concilia con la pericolosa e sanguinaria linea che la mafia stava intraprendendo in quegli anni; infiltrata nella politica, nell'economia e nelle istituzioni, non poteva più essere ridotta ad un fenomeno locale e di costume. I nuovi approcci registrano questo cambiamento, così *La mafia imprenditrice* di Pino Arlacchi (1983)⁵⁶ rinnova la figura del vecchio mafioso a quella di una nuova mafia, legata all'accumulazione di capitale, al business del narcotraffico e della speculazione edilizia, feroce quanto la precedente era moderata⁵⁷. In questo modo irrompe la

⁵⁶ Arlacchi P., *La mafia imprenditrice*, il Mulino, Bologna, 1983.

⁵⁷ Arlacchi (1983) mette in luce la natura economica della mafia. La sua analisi documentata ripropone l'evoluzione del potere mafioso dalla società tradizionale, siciliana e calabrese di inizio Novecento, sino al boom del traffico internazionale di eroina negli anni Settanta, mostra come l'economia globale sia la vera roccaforte della nuova mafia. L'escalation imprenditoriale, costituirebbe, per l'autore, un prodotto dell'interazione tra la mutata posizione dei mafiosi nell'universo economico e sociopolitico e la disintegrazione istituzionale che contrassegna gli anni Settanta. [...] *Il passaggio della mafia e dei mafiosi da un approccio di mediazione e da un ruolo di mediazione ad un ruolo di accumulazione di capitale, costituisce l'elemento di base su cui far riferimento per la comprensione delle differenze qualitative tra la mafia tradizionale e quella di oggi (Ibidem, p.17)*. Arlacchi fa ricorso alle categorie di impresa e di imprenditorialità nella loro versione schumpeteriana, in alternativa a categorie più strettamente sociologiche o criminalogiche. Il vantaggio risiede nella capacità di riassumere tre dimensioni fortemente contraddittorie dell'oggetto di indagine:

a) l'aspetto innovativo di rottura col passato più recente, contenuto nel fenomeno dell'ingresso dei mafiosi nella competizione economica.

b) L'elemento di razionalità e di calcolo capitalistico presente nella condotta economica dell'imprenditore mafioso e nella sua operazione di recupero selettivo della cultura e dei valori tradizionali.

c) L'aspetto irrazionale, aggressivo che si esprime nell'accumulazione della ricchezza (*Ibidem*. p.20).



contrapposizione tra vecchia e nuova mafia, una “*troppo facile scoriatoia concettuale di fronte alla complessa ibridazione tra vecchio e nuovo rivelata in questo tema*” (Lupo 1996)⁵⁸. In realtà è evidente la forte continuità storica di questo fenomeno. Così Diego Gambetta (1992)⁵⁹ ha recentemente riproposto, in modo diverso e ben più rigoroso, il tema della mafia come impresa.

Secondo l'ipotesi sviluppata da Gambetta, la mafia è un caso particolare di una specifica attività economica: è un'*industria che produce, promuove, vende protezione privata* (Gambetta 1992)⁶⁰. Considerare la mafia un'industria non è una novità, visto che già nel 1876 Leopoldo Franchetti la definì: *industria della violenza*. L'intuizione di Franchetti ha dato adito allo sviluppo di teorie sulla mafia centrate sulla valorizzazione dei suoi aspetti di classe o di industria. Nonostante le loro differenze, queste due prospettive analitiche possono facilmente ricondursi ad un medesimo paradigma economico di analisi della mafia.

27

Per quanto riguarda la prima dimensione dell'imprenditorialità mafiosa, la differenza tra l'imprenditore innovatore di Schumpeter e l'imprenditore mafioso, non va ricercata nel carattere intrinseco della loro attività, ma dei diversi effetti della loro presenza sullo sviluppo economico. Mentre nella teoria di Schumpeter lo sviluppo economico viene considerato come il prodotto dell'azione innovatrice dell'imprenditore, nel caso del mafioso, le pratiche razionali sulla sfera extraeconomica e irrazionale dell'agire imprenditoriale sono molto diverse. Lungi dal determinare una progressiva estensione dei valori e delle condotte di tipo razionale-utilitaristico, la pratica imprenditoriale dei mafiosi avrebbe l'effetto di aumentare l'ampiezza della sfera delle attitudini arcaiche e predatorie di questi personaggi.

⁵⁸ Lupo S., *Storia della Mafia. Dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 1996, pp. 22.

⁵⁹ Gambetta D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992.

⁶⁰ *Ibidem*, p. XXXI.



Sia la classe che l'industria sono, infatti, come concetti sociologici, fortemente condizionati dal riferirsi alla sfera economica, oltre che politica dell'agire sociale.

Come si può intuire, il bene cui la mafia è stata prevalentemente abbinata non è la protezione, ma la violenza. *Monopolio della violenza* è un'espressione comune negli studi sull'argomento che indica ciò che lo Stato non sarebbe riuscito a conquistare in parte del Mezzogiorno, cioè il controllo pieno sull'uso della forza. Questo fallimento è stato spesso additato come la causa tanto della nascita, quanto delle periodiche recrudescenze di questo fenomeno (sul punto vedi Blok⁶¹, Arlacchi). Principio centrale nel pensiero politico da Machiavelli a Hobbes, questa interpretazione è in linea con la nota definizione di Weber dello Stato come agenzia in grado di rivendicare con successo il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica all'interno di un determinato territorio. Questa equazione, secondo Gambetta, non può essere spinta troppo oltre; infatti tanto la mafia quanto lo Stato hanno a che fare con lo stesso bene, ma questo non è riducibile al solo uso della forza:

28

[...] *Far coincidere la mafia con l'industria della violenza è una drastica semplificazione. La violenza è un mezzo piuttosto che un fine; una risorsa piuttosto che un prodotto. Il vero bene in questione è più accuratamente identificabile con la protezione: si può sostenere che in*

⁶¹ Blok A., *The Mafia of a Sicilian Village* (trad. it. *La mafia di un villaggio siciliano* 1986), Einaudi, Torino, 1974.



definitiva la protezione fa affidamento sulla capacità di usare la forza, ciò però non significa che coincide con questa (Gambetta 1992)⁶².

Gambetta prende le mosse da spiegazioni folkloristiche e propone una spiegazione coerente delle origini della mafia che tiene conto tanto della geografia, quanto della cronologia del suo sviluppo⁶³. Egli lega questo quadro concettuale intorno a tre punti funzionali alla sua teoria:

a) L'obiettivo è individuare l'origine di un'industria della protezione privata, costituita da un insieme di imprese in grado di fornire protezione in qualunque contesto e a qualsiasi cliente ritengano conveniente.

b) Nell'individuare le origini, dobbiamo saper distinguere due lati della medaglia (che sebbene non distinguibili nella mafia moderna, non sono né analiticamente identiche, né

⁶² *Ibidem*, p. XXXII.

⁶³ Come mai la maggior parte delle fonti più datate, (come: i "Rapporti intorno alle condizioni della Sicurezza Pubblica nell'isola di Sicilia", redatto dal Ministero degli Interni nel 1874, o le relazioni di Franchetti del 1876, e Cutrera 1900) affermano che la parte orientale dell'isola non era toccata dal fenomeno mafioso? Cutrera pubblicò persino una mappatura, segnalando i comuni "a maggior densità mafiosa", distinguendoli da quelli recanti solo alcune tracce, a quelli completamente indenni. Compilata nel 1900, la carta mette in evidenza all'incirca le stesse città individuate come roccaforti mafiose dai prefetti dai prefetti delle province al ministero degli Interni vent'anni prima, nel 1874. Esse si concentrano nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, giungendo al massimo a toccare i confini occidentali della provincia di Catania. La stessa evoluzione territoriale a chiazze la si può constatare in Calabria (Arlacchi 1980) e in Campania, soprattutto intorno a Napoli. Infine nella stessa Sicilia occidentale vi sono centri in cui, secondo l'opinione corrente, la mafia è per tradizione scarsa o assente (*Ibidem*. p. 106).



necessariamente il prodotto delle stesse cause), si tratta della *domanda* e dell'*offerta* di protezione.

c) Infine si deve tener conto che per via dell'*organicità* necessaria agli scambi di protezione, i clienti sono strettamente collegati, ma spesso confusi con i fornitori.

Per lo sviluppo della sua teoria, Gambetta è alla ricerca di personaggi che si *specializzano* nel campo della protezione: non imprenditori violenti, ma degli imprenditori della violenza. Inoltre questi protettori devono essere *autonomi*, cioè liberi di scegliere di servire gli interessi della parte che assicura loro i maggiori profitti.

Per Gambetta l'assenza di fiducia gioca un ruolo fondamentale, ma non costituisce di per sé l'unica spiegazione: i caratteri tipici della specializzazione mafiosa possono plausibilmente aver avuto stimolo dalle condizioni dell'entroterra, soprattutto per quanto concerne l'offerta di protezione, ma la domanda veniva dai mercati e dalle zone più prospere che offrirono buone opportunità ai fornitori di protezione e li aiutarono ad evolversi e a conquistare l'*autonomia*: il mercato mafioso prese corpo da questo incontro⁶⁴. Per ciò non sarebbe corretto nemmeno localizzarne l'origine nei latifondi della Sicilia occidentale, che mal si concilierebbe con la tesi di una mafia che emerge laddove vi sono abbondanti

⁶⁴ Secondo Gambetta: [...] Sostenere che la domanda di protezione trovi una risposta naturale nella mafia, è una tesi piattamente funzionalista (Elster 1982). L'assenza di fiducia determina semplicemente una maggiore probabilità che nasca una risposta a tale domanda, poiché rispondere diventa più redditizio; ciò non significa tuttavia che si trovi automaticamente la risposta giusta (*Ibidem*, p.99).



opportunità di fornire protezione e quindi dove l'attività economica è più intensa.

[...] *Ci si ritrovò al punto intermedio in cui la ricchezza urbana e la prosperità commerciale potevano combinarsi con profitto alla rudezza contadina impartita della Sicilia occidentale. [...] la campagna fornì le condizioni iniziali, mentre la città offrì le ulteriori, e più vantaggiose, applicazione dei suoi servizi, non solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, come molti studiosi ritengono, ma fin dagli inizi del fenomeno mafioso (Gambetta 1992)⁶⁵.*

Inoltre, la domanda di protezione non era soddisfatta unicamente mediante il solo impiego della forza: la vitalità imprenditoriale, che diede forte impulso alla nuova industria, venne da gruppi professionali la cui attività era già in rapporto con determinate forme di protezione, come notai, avvocati medici e anche preti. Poco dopo coloro che si fecero una fama di protettori, divennero *imprenditori autonomi* ⁶⁶.

Secondo Gambetta non sarebbe corretto identificare il mafioso in una specifica categoria sociale, nel *gabelloto* (imprenditore agricolo che prende la terra in affitto da un'aristocrazia più propensa agli agi cittadini che alla cura delle proprietà), o nei *campieri* (guardie armate dei latifondi).

⁶⁵ *Ibidem.* p. 130.

⁶⁶ L'autonomia, elemento chiave per Gambetta, e assente in altre zone del Mediterraneo come ad esempio la Grecia, spiegherebbe perché qui il fenomeno mafioso non si sviluppò nonostante la presenza di bande armate e fuorilegge che resero difficile l'instaurazione del controllo dello Stato durante tutto il XX secolo (*Ibidem.* p. 102).



L'identificazione del *gabellotto* con la mafia equivale a confonderla con i suoi clienti. È possibile che la protezione venga *internalizzata* all'interno della stessa azienda, come i bravi per i baroni o i *campieri* per i *gabellotti*, ma l'importanza sta, nell'*autonomia* del fornitore di protezione, prima di ciò, non si può parlare di mafia, ma di *ginnastica premafiosa*⁶⁷. Il resoconto più lucido e convincente di questo processo era già stato offerto da Franchetti (1876), il cui studio risulta, per Gambetta, di grande importanza sul versante della datazione: in primis perché ribadisce come fosse necessario un *processo di democratizzazione*, come lo chiama Franchetti, affinché si verificassero le condizioni che avrebbero potuto generare un vera mafia; inoltre, l'esistenza della sua teoria prova come questi elementi preliminari non siano riconducibili al secondo dopoguerra, ma esistevano già all'epoca della sua inchiesta in Sicilia.

32

L'origine della mafia non dipende, per Gambetta, dallo sfruttamento della domanda di protezione suscitata dalle lotte sindacali. Sembra improbabile che il conflitto di classe possa aver fornito grosse opportunità di autonomia all'industria della protezione. Questo avvenne sì, ma più tardi, dopo gli anni Novanta del XIX secolo, e probabilmente dopo il 1945, quando i conflitti nelle campagne divennero più acuti e assunsero accenti radicali. La datazione più plausibile è per Gambetta il 1812, quando iniziò la dissoluzione del feudalesimo nell'isola, e nel 1860-61 le fondamenta di questa industria erano con ogni probabilità già state gettate. Importanti fattori vengono prodotti

⁶⁷ *Ibidem.* p.111.



dai mutamenti indotti nella proprietà della terra dalle riforme politiche introdotte tra il 1860 e 1885 con l'allargamento della democrazia e, nel momento in cui la politica locale si mescolò alle tensioni preesistenti, dandovi anzi nuovo alimento, giungendo anche ad un ampliamento degli orizzonti per i protettori di professione.

Sebbene non vi sia una corrispondenza perfetta tra i ruoli impersonati dai mafiosi e quelli delle imprese ordinarie, per Gambetta la descrizione della mafia come industria della protezione, va aldilà della semplice analogia, la parziale corrispondenza può essere ricondotta alla particolare natura della protezione in quanto merce. Ogni genere di impresa, per potersi definire tale, afferma Gambetta, deve avere: *clienti, proprietari e dipendenti*, senza la presenza coordinata di questi tre elementi non è possibile parlare di impresa.

Ricostruendo la struttura di base dell'industria della protezione, Gambetta esplicita la figura del mafioso come quello di una terza persona che si interpone nelle transazioni economiche tra due parti; il suo ruolo è legato alle transazioni cosiddette instabili, per via della scarsità o assenza di fiducia, nell'ambito di un determinato territorio in cui si impone un vero e proprio monopolio. Non un semplice intermediario che assicura informazione, invero si tratta di fornire garanzie circa l'impossibilità di essere ingannati e attraverso questo ruolo, il mafioso guadagna reputazione e credibilità. In questo modo si conferisce sostanza analitica a quelle reti di relazioni costituite da agenti che collaborano volontariamente, ignari o indifferenti circa la vera identità di coloro a cui si associano. Questa descrizione aiuta a capire anche perché i mafiosi siano



sopravvissuti tanto a lungo: [...] *una longevità che semplici criminali, privi di un simile radicato consenso non sarebbero riusciti a raggiungere* (Gambetta 1992)⁶⁸.

In realtà il mafioso garantisce (e quindi sceglie) un numero limitato di venditori a scapito di altri, e ciò ha a che vedere l'ampiezza del mercato e, dunque, della difficoltà di controllare tutti i clienti ed un maggior rischio di evasione della tangente. Per Gambetta la scelta di chi proteggere, e di come farlo, è frutto di una concreta decisione economica, come nell'economia legale, la diminuzione del rischio è data dalla diversificazione del portafoglio:

[...] *Mangiare nel piatto di tre, è meglio che mangiare nel piatto di trenta che coprono lo stesso mercato. Oltre alla difficoltà di sorvegliare tutte le transazioni garantite, rischiando di perdere la propria reputazione, nel caso in cui la vendita di un bidone avvenisse alla sue spalle* (Gambetta 1992)⁶⁹.

Inoltre, l'intervento del mafioso come garante, anziché anonimo e universale, deve essere invece ben identificabile e legato a transazioni *specifiche*, deve assicurarsi che l'acquirente sappia che, se realizza un buon affare, è per merito del mafioso, e non dell'indipendente correttezza del venditore, altrimenti il mafioso resterebbe disoccupato. È per queste ragioni che il mafioso finisce con il vendere un bene che alcuni compratori riescono a consumare con profitto, solo in quanto viene negato

⁶⁸ *Ibidem*, p. 112.

⁶⁹ *Ibidem*.



agli altri. E questa è anche la ragione per cui la concorrenza assume forme violente: se, infatti, gli esclusi vorranno penetrare in un certo mercato, ci riusciranno non tanto offrendo prodotti migliori a prezzi competitivi, quanto sviluppando quei mezzi (anche militari) che possono strappare o limitare il potere monopolistico di un capomafia e del suo gruppo, diventando mafiosi essi stessi, o procurandosi la produzione di altri mafiosi.

Uno degli aspetti più interessanti della spiegazione di Gambetta è quello del contagio: infatti, la domanda di protezione è destinata a dilagare, nel tentativo di superare la sfiducia si finisce per perpetuarla e farla proliferare; essa diventa *endogena*, non occorre più immaginarla come condizione esterna per lo sviluppo del mercato della protezione. La protezione tende a diffondersi perché, da una parte, più agenti economici comprano la protezione più altri vorranno comprarne, dall'altra, i fornitori vogliono imporla a tutti per avvantaggiarsi delle economie di scala che derivano dalla indivisibilità della protezione manifesta⁷⁰.

[...] *Se per il nuovo arrivato, la tangente pretesa può sembrare un'estorsione, da parte di chi è già nel mercato e compra la protezione, il costo aggiuntivo imposto al nuovo arrivato, non rifletterebbe altro*

⁷⁰ Nozick si concentra sull'instabilità dell'*ultramiminal state*, uno Stato che ha il monopolio della protezione, ma nel quale ciascuno è libero di acquistarla o meno. Un equilibrio instabile che si trasforma nel *minimal state*, in cui ognuno volente o nolente, è obbligato ad acquistare la protezione (Nozick R., *Anarchy, State, and Utopia*, Basic Books, 1974. (trad. it. *Anarchia, stato e utopia. I fondamenti filosofici dello 'Stato minimo'*, Le Monnier, Firenze, 1981. In cap. II da Gambetta 1987, p. 27).



che la ragione per cui la protezione viene pagata, cioè dissuadere i nuovi concorrenti. Dunque non più estorsione, ma protezione genuina (Gambetta 1987: 28)⁷¹.

Interpretando la protezione come una merce vera e propria, è possibile spiegare molte attività della mafia in termini di risorse come lo spionaggio⁷²; la segretezza; la violenza; la reputazione, la pubblicità⁷³ e persino le devozioni religiose, non come codici culturali arcaici, o manifestazioni accidentali, bensì come risorse necessarie al commercio della protezione.

⁷¹ Gambetta D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992, p.72.

⁷² Il termine omertà, benché etimologicamente collegato all'essere un forte uomo, ha assunto nel significato corrente di una specifica attitudine al silenzio e alla segretezza anche in avverse condizioni. In Sicilia, come è noto il termine si riferisce all'atteggiamento reticente che la popolazione sa mantenere davanti agli inquirenti, e più in generale la riluttanza a confidarsi con gli estranei. La mafia rappresenta così, la quintessenza del riserbo che, insieme alla violenza, è uno dei caratteri distintivi a essa attribuiti. Per Gambetta si tratta di un'idea stereotipata: [...] *la reticenza verso le pubbliche autorità non sarebbe che una, e non la più importante delle forme di riserbo; e secondariamente che alla pari con l'attitudine al silenzio va messa la pratica dello spionaggio*. Un aspetto tanto essenziale quanto ignorato dell'attività mafiosa. La violenza rispetto allo spionaggio si rende necessaria solo occasionalmente (*Ibidem*, p.42).

⁷³ Come per qualsiasi altra impresa, molto importanti sono le forme di pubblicità. Spesso la mafia offre protezione in termini personali [...] *come una atto di gentilezza inteso a rassicurare il destinatario dalle incertezze della vita. Quasi mai piccoli servizi vengono compensati da denaro. Eppure nella strategia mafiosa svolgono una funzione preziosa e danno un assaggio delle capacità dei mafiosi nel campo della protezione, accrescendone la reputazione e facendosi indirettamente beffa dei pubblici poteri, quasi mai in grado di recuperare borsette e gioielli scippati per strada* (*Ibidem*, p. 54-55).



Secondo la teoria economica di Gambetta, la protezione, una volta concessa, non può essere ritirata, per la particolare natura di questa merce:

[...] In contratti di questo tipo i clienti (i compratori di protezione), vengono inglobati, o meglio internalizzati, divengono cioè elementi permanenti dell'impresa, in pratica si trasformano in proprietà. Ciò costituisce allo stesso modo la base economica su cui crescono quei legami simbolici, come l'amicizia o l'iniziazione che appaiono come parte integrante del rapporto mafioso di protezione e occultano la sua natura meramente contrattuale (Gambetta 1992)⁷⁴.

La merce della protezione è un prodotto ad alta intensità di lavoro e per controllarla pienamente occorre, innanzitutto, saper controllare la forza lavoro, occorre possedere la capacità di controllare risorse umane: come una rete di spionaggio ed i mezzi di amministrazione della violenza. Possedere un'impresa di protezione, significa soprattutto essere proprietari di un nome, di un marchio di fabbrica ed avere una fama di fornitore credibile. Sono le caratteristiche della particolare merce della protezione che rendono il patrimonio su essa edificato, elusivo, fragile, per nulla flessibile e difficile da trasmettere o liquidare.

[...] Il proprietario, anche se lo volesse, difficilmente potrebbe liberarsi dal peso della gestione, per la semplice ragione che sarebbe immediatamente spogliato della proprietà dell'impresa dai suoi stessi manager. Per gestire l'azienda occorre avere il controllo e per averlo,

⁷⁴ *Ibidem*, p. 72.



bisogna esserne proprietari; anche se i proprietari potessero controllare i manager, nessuno sarebbe in grado di proteggerli da essi (Gambetta 1992)⁷⁵.

Questo spiegherebbe anche perché la mafia sia costituita da “subalterni”, più che da “manager”. Conseguentemente a tale logica, quando un capomafia viene incarcerato, o per qualche motivo costretto a restare lontano, spesso rischia di perdere il potere. Una delle cause più frequenti delle guerre di mafia è la ricomparsa inaspettata di vecchi capi che cercano con la violenza di rientrare in possesso della loro antica posizione.

2.2 La mafia come “modello organizzativo” e come “modello professionale”

Come si evince dalla stessa Magistratura, quando si parla di mafia si parla anche di organizzazione, e non di semplici relazioni clientelari, o di reti relazionali tra amici e parenti, come ha a lungo sostenuto parte dell'influente letteratura antropologica (Hess 1970⁷⁶; Blok 1974⁷⁷; Schneider e Schneider 1976⁷⁸). Così anche la dimensione organizzativa della mafia è

⁷⁵ *Ibidem*, p.73.

⁷⁶ Hess H., *Mafia, Centrale Herrschaft und locale Genenmacht*, 1970 (trad. it. *Mafia*, Laterza, Bari, 1973).

⁷⁷ Blok A., *The Mafia of a Sicilian Village*, 1974, (trad. it. *La mafia di un villaggio siciliano*), Einaudi, Torino, 1986.

⁷⁸ Schneider J., Schneider P., *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Academic Press, New York, 1976 (trad. it. *Classi sociali, economia e politica*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1989).



stata da più parti messa a fuoco: è il caso di Cressey (1969)⁷⁹, che vede nella mafia una burocrazia in senso weberiano, da Lupani e Monzini (1990)⁸⁰, da Catino (1997)⁸¹, da Paoli (2000)⁸², solo per citarne alcuni.

Antonio La Spina (2005)⁸³, muovendo dall'angolatura della teoria dell'organizzazione e, rielaborando il contributo di Mintzberg (1996)⁸⁴, ha recentemente proposto l'idea della mafia come modello organizzativo, che in quanto sistema aperto è esposto a sollecitazione e al mutamento. Secondo La Spina, tra i Cinque tipi di configurazione organizzativa elaborati da Mintzberg (1996) (la struttura semplice, la burocrazia meccanica, la burocrazia professionale, la struttura divisionale e l'adlocrazia), la mafia andrebbe collocata, tra le burocrazie professionali, in quanto dotata di un orientamento di *problem-solving*, volto alla ricerca di soluzioni nuove ed in cui il reclutamento ed il coordinamento delle risorse umane risulta una questione cruciale con riferimento ad un capitale portatore di competenze necessarie a far fronte a problematiche che non è possibile prevedere in anticipo, che presuppone intensi rapporti

⁷⁹ Cressey D., *Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America*, Harper and Row, New York, 1969.

⁸⁰ Lupani C., Monzini P., "L'Organizzazione come strategia: la mafia siciliana nel secondo dopoguerra", in *Meridiana*, 7-8, 1990, pp. 229-247.

⁸¹ Catino M., "La mafia come fenomeno organizzativo, in *Quaderni di sociologia*, XLI, 4, 1997, pp. 83-98.

⁸² Paoli L., *Fratelli di mafia*, il Mulino, Bologna, 2000.

⁸³ La Spina A., *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, il Mulino, Bologna, 2005.

⁸⁴ Mintzberg H., *La progettazione dell'organizzazione aziendale*, il Mulino, Bologna, 1996.



tra colleghi, oltre che l'autonomia del singolo professionista (La Spina 2005)⁸⁵. La differenza tra le mere organizzazioni criminali e quelle di stampo mafioso non è nel minore o maggiore grado di accentramento gerarchico, ma è una differenza di genere, cioè la consapevolezza *ex ante* della possibilità di ricorrere alla violenza che costituisce la possibilità latente, ma sistemica, di cui è imbevuta la mafia. Le attività della mafia, ed in particolare, quella caratteristica, l'estorsione, richiedono soggetti dotati di caratteristiche *professionali*, soggetti selezionati, socializzati e addestrati in modo attento e rigoroso che agiscono sia sulla base sia di motivazioni personali intrinseche (come l'ethos professionale e la reputazione), sia su incentivi estrinseci, che vanno da quelli premiali a quelli di tipo afflittivo. Sulla scia di Gambetta, per La Spina la mafia è un'organizzazione territorializzata, a bacino d'utenza individuato, segreta, ma al tempo stesso generalmente nota, la cui attività caratteristica va ritenuta la produzione e l'offerta coattiva di protezione contro un corrispondente consistente in una utilità economicamente valutabile. Anche Gambetta suggerisce che il codice normativo della mafia altro non sarebbe che un particolare *codice professionale* generato e riprodotto dalle caratteristiche del servizio (o del bene) offerto dai mafiosi che beneficiano di un contesto di incertezza fiduciaria e di minaccia endemica e diffusa della violenza. Santoro, nonostante si ponga in maniera critica verso la tesi di Gambetta, coglie però una pista alternativa, nell'analogia con il concetto di *professione*:

⁸⁵ La Spina A., *op. cit.*, p. 46.



[...] Concetto che puntualmente riemerge dalla necessità di tener insieme capacità economica e modalità di gestione e controllo del consenso, che sono politiche nella misura in cui presuppongono e riproducono poteri, reputazioni, status, e sono finalizzate alla rivendicazione di un grado più o meno elevato di autonomia organizzativa (Santoro 2007)⁸⁶.

Come la *professione*, la mafia è una forma di monopolizzazione delle risorse, una forma di chiusura sociale del mercato. Come la *professione*, la mafia presuppone una socializzazione intensiva, che prelude una vera e propria conversione identitaria, di cui la promessa, sotto forma di giuramento, costituisce una garanzia istituzionale (Collins 1979, 1990)⁸⁷. Anche Paoli fa riferimento al [...] *lungo percorso educativo che di solito inizia ben prima della sua affiliazione formale*

⁸⁶ Quello di professione è un concetto insieme fondamentale e controverso del vocabolario sociologico, la cui rilevanza analitica è stata colta sin dagli anni Trenta da Talcot Parsons in una serie di saggi seminali con cui il sociologo americano ha posto le basi per una teoria sociale delle professioni liberali, che avrebbe influenzato a lungo, non solo lo studio sociologico del lavoro, ma anche l'analisi sociologica della democrazia e del capitalismo, e più in generale, l'intera teoria sociologica (Gouldner A., *The Coming Crisis of Western Sociology*, Basic Books, New York, 1970 (trad. it. *La crisi della sociologia*, Il Mulino, Bologna, 1980). Da Parsons e dai suoi allievi, la storia della sociologia delle professioni ha seguito da vicino quello della più ampia disciplina sociologica: prospettive interazioniste, fenomenologiche, etnometodologiche, (neo) marxiste, (neo)weberiane, che si sono aggiunte e sovrapposte all'originaria teoria funzionalista mettendone in luce limiti, pregiudizi, errori. (Santoro M., *La voce del padrino*, Ombre corte, Verona, 2007, p. 117).

⁸⁷ Collins R., "Market closure and the conflict theory of the professions", in M. Burrage, R. Torstendahl (a cura di), *Professions in Theory and History*, London, Sage, 1990, pp.24-43.



(Paoli 2000)⁸⁸. Lo stesso Falcone (1991)⁸⁹ riporta: [...] *entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Non si cessa mai di esser preti, né mafiosi* (Falcone e Padovani 1991)⁹⁰. Come la *professione*, la mafia presuppone l'accumulazione e l'esibizione di capitale simbolico, sotto forma di onore (di ceto). Come la mafia, la *comunità professionale* si presenta sociologicamente come una struttura coesa, in cui i vincoli di sangue sono sostituiti da quelli elettivi e dalla condivisione di un sapere e dei doveri che il processo comporta (Goode 1957)⁹¹.

Secondo Santoro ciò che sembra sfuggire agli studiosi della prospettiva organizzativa è la specificità della categoria sociologica della professione, il cui modello non è appiattibile su quello del mercato, o della posizione nella sfera economica, ma è tale da richiedere una messa in discussione e una revisione delle classiche opposizioni dicotomiche tra "economia" e "politica", "tradizione" e "moderno", "utilità" e "simbolico". Santoro vede nella *professione*, come nella mafia, [...] *un sintomo di una modernità che si è costruita fuori dai consolidati territori del mercato capitalistico e dallo stato burocratico* (Santoro 2007)⁹². Concettualizzare la mafia nell'orizzonte della categoria di *professione* si rivela estremamente funzionale, non solo nel cogliere ciò trasmette l'idea di industria, dunque una struttura organizzativa finalizzata alla produzione tecnica di un

⁸⁸ Paoli L., *op. cit.*, p.144.

⁸⁹ Falcone G., Padovani M., *Cose di Cosa Nostra*, BUR Rizzoli, Milano 1991.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 97.

⁹¹ Goode W., "Community within a Community: the Professions", in *American Sociological Review*, 25. 1957, pp. 39-50.

⁹² Santoro M., *La voce del padrino, op. cit.*, pp. 119.



bene o un servizio, ma consente anche di muoversi sul piano del “politico” (nel senso del concetto come è stato inteso da Carl Schmitt e da chi si muove tra Foucault e l’eredità di Gramsci), quindi dentro una sfera relativamente autonoma della vita sociale in cui si prendono decisioni vincolanti.

3.1 La mafia come istituzione politica

Al giurista Santi Romano si deve l’elaborazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici che mostra come all’interno dello Stato si affermino, spesso in modo virulento, quelli che sono stati definiti “governi particolari o privati” che, trattandosi di macrostrutture di potere dotate di *plurisoggettività*, *apparato organizzativo* e di un proprio *sistema normativo* (ancorché non scritto), possono considerarsi ordinamenti giuridici. Secondo buona parte degli studiosi del fenomeno, tra cui Massimo Severo Giannini (1993)⁹³, che integra e aggiorna l’ipotesi di lavoro di Santi Romano (1918)⁹⁴, anche le organizzazioni mafiose possono essere valutate attraverso la griglia di analisi rappresentata dal concetto di ordinamento giuridico. Molti sono gli attributi propri dello Stato che sono stati accostati al fenomeno mafioso, spesso rischiando dicotomie estreme, come quella di anti-Stato, o incappando in

⁹³ Giannini M. S., *Diritto amministrativo*, vol. 1, Giuffrè, 1993; Id., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, 219 ss; Id., *La relazione tra gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 1990, 997.

⁹⁴ Romano S., *L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa 1918.



visioni rigide dello Stato, incapaci di pensare il “politico” oltre lo Stato stesso.

L’idea di mafia come istituzione politica è affrontata da molti studiosi, tra i quali: Weber (1922)⁹⁵, Blok (1974)⁹⁶, Catanzaro (1988)⁹⁷, Santino (1994)⁹⁸, Pezzino (1996)⁹⁹, Sabetti (1984)¹⁰⁰ e Armao (1994)¹⁰¹. A questi studiosi si rivolge la critica della teoria sociale contemporanea riguardo l’incapacità di guardare fuori dalle categorie definite di Stato moderno e che impedisce di cogliere la politica oltre lo Stato, dunque il “politico” della mafia, riducendola a modelli (mafia come impresa; mafia come anti-Stato) e categorie (pubblico vs privato; Stato vs società) di tipo dicotomico. Si rintraccia così, un certo pregiudizio statocentrico che conduce a ricalcare la ricerca sociologica lungo i confini che Bourdieu (1994)¹⁰² ha definito il *pensiero di Stato*;

⁹⁵ Hess H., *Mafia, Zentrale Herrschaft und locale Genenmacht 1970* (trad. it. *Mafia*, Laterza, Bari, 1973).

⁹⁶ Blok A., *The Mafia of a Sicilian Village* (trad. it. *La mafia di un villaggio siciliano* 1986), Einaudi, Torino, 1974.

⁹⁷ Catanzaro R., “Il governo violento del mercato. Mafia, imprese e sistema politico”, in *Stato e mercato*, 23, 1988. pp.177-212.

⁹⁸ Santino U., “La mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia”, in G. Fiancanda, S. Costantino (a cura di), *La mafia, le mafia. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Laterza, Bari, 1994.

⁹⁹ Pezzino P., *La congiuntura dei pugnalatori*, Marsilio, Venezia, 1992.

¹⁰⁰ Sabetti F., *Political Authority in a Sicilian Village*, Rutgers UP, Bew Brunswick, 1984 (trad.it *Politica e potere in un comune siciliano*, Pellegrini, Cosenza, 1993).

¹⁰¹ Armao F., “Elementi per una teoria sulla mafia sul rapporto con la politica”, in *Teoria politica*, 2, 1994. pp. 55-89.

¹⁰² Bourdieu P., *Raisons Pratiques* 1994 (trad. it. *Ragioni pratiche*, Il Mulino, Bologna, 1995).



individuando un pericolo imponente, nella concezione rigida e storicamente inconsistente dello Stato, inteso non solo come monopolista esclusivo della violenza e della politica, ma anche del diritto e dotato di tratti e attributi reputati come essenziali per definire ciò che è “politico”, così come ciò che è “giuridico”. Un modo di pensare il politico che è fortemente condizionato dal weberiano monopolio statale della politica intesa come uso legittimo della forza, così tutto quello che infrange questo monopolio è automaticamente fuori dallo Stato (quindi illegale) e dalla politica (e quindi sociale) (Santoro 2007)¹⁰³.

Siffatta concezione del politico nasce dalla reificazione ed assolutizzazione di una qualche esperienza storica debitamente selezionata e che non riesce a concepire il sorgere della mafia se non nei termini di una risposta o reazione, al non funzionamento, o al fallimento dello Stato moderno e di diritto. L'ipotesi a monte di questa reazione è che lo Stato non abbia il monopolio del “politico”: un'ipotesi sviluppata soprattutto nella teoria politica (si pensi a Carl Schmitt 1972)¹⁰⁴ e nel dibattito storico e politologico sulla cd. *crisi dello Stato* e che si è fatta recentemente strada anche nella moderna teoria sociale. Il fatto di non appartenere, come istituzione, all'ordine dello Stato, non renderebbe la mafia meno politica. Infatti, è proprio attraverso meccanismi squisitamente politici (come il controllo o la gestione della violenza fisica, del territorio, o il potere di decidere sulla vita altrui), che la mafia si manifesta. In termini weberiani ciò equivale a dire che la mafia è, al pari dello Stato, [...] *un'impresa istituzionale di carattere politico* (Weber 1922; trad.

¹⁰³ Santoro M., *op. cit.*, pp. 74-75.

¹⁰⁴ Schmitt C., *Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna, 1972.



it. 1981)¹⁰⁵ che tuttavia, [...] *si distingue dallo Stato per il modello istituzionale adottato* (Santoro 2007)¹⁰⁶.

3.2 I limiti dello stato ed il politico della mafia

Se le teorie più accreditate e dominanti sono quelle che insistono nel legare la mafia ad un fenomeno squisitamente sociale, di tipo deviante, emergente da uno specifico assetto culturale (Hess 1970)¹⁰⁷, o da una struttura di rapporti economici e sociali (Schneider e Schneider 1976¹⁰⁸; Arlacchi 1983¹⁰⁹; Catanzaro 1988)¹¹⁰, o una vera e propria istituzione economica (Gambetta 1992)¹¹¹, ciò è dovuto in parte alla debolezza sia della teoria politica delle istituzioni, sia della teoria culturale della politica, precedenti. L'idea di mafia come istituzione politica era presente in Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922)¹¹², che usa la Mafia siciliana e la Camorra

¹⁰⁵ Weber M., *Economia e Società*, 5 vol. Comunità, Milano, 1981, pp. I,53.

¹⁰⁶ Santoro M., *op. cit.*, p. 76.

¹⁰⁷ Hess H., *Mafia, Zentrale Herrschaft und locale Genenmacht* 1970 (trad. it. *Mafia*, Laterza, Bari, 1973).

¹⁰⁸ Schneider J., Schneider P., *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Academic Press, New York, 1976 (trad. it. *Classi sociali, economia e politica*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1989).

¹⁰⁹ Arlacchi P., *La mafia imprenditrice*, il Mulino, Bologna, 1983.

¹¹⁰ Catanzaro R., *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana Editrice, Padova, 1988.

¹¹¹ Gambetta D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992.

¹¹² Weber M., *op. cit.*, pp. I, 53.



napoletana come esempi di tipo di finanziamento “intermittente” di gruppi politici che:

[...] *sulla base di prestazioni estorte, prestazioni di cui si riconosce l'illegalità, ma anche la tendenza a stabilizzarsi nel tempo (dunque a istituzionalizzarsi), sottoforma di versamenti periodici in cambio di determinate prestazioni, e specialmente di una garanzia di sicurezza (Weber 1922; trad. it 1981)¹¹³.*

Un'impostazione diversa ma convergente è stata data più recentemente da Blok (1974)¹¹⁴, il quale considera il mafioso come un imprenditore essenzialmente politico, che riempie il vuoto di potere tra centro statale e periferia. Ancora più esplicitamente Catanzaro (1988)¹¹⁵, sviluppando la riflessione weberiana, definisce le cosche mafiose “gruppi politici”, ed i mafiosi: [...] *soggetti che si specializzano nell'offerta di protezione e nel fornire garanzia di sicurezza ai privati in concorrenza con lo Stato, offrendo un bene che lo Stato non è in grado di offrire (Catanzaro 1988b)¹¹⁶.*

Sulla scia di queste riflessioni, Santino (1994) avanza l'idea che la mafia sia un “soggetto politico”, ma anche “un sistema di potere più ampio” e fonte di produzione della politica in senso complessivo, in quanto determina o contribuisce a determinare

¹¹³ *Ibidem*, pp. I: 195

¹¹⁴ Blok A., *The Mafia of a Sicilian Village* (trad. it. *La mafia di un villaggio siciliano* 1986), Einaudi, Torino, 1974.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Catanzaro R., “Il governo violento del mercato. Mafia, imprese e sistema politico”, in *Stato e mercato*, 23, 1988, pp.177-212, p. 178.



le decisioni e le scelte riguardanti la gestione del potere e la distribuzione delle risorse. In questo modo la “soggettività politica” dei gruppi mafiosi è vista tanto nell’elemento della territorialità, quanto e soprattutto nel controllo e nel condizionamento dell’attività politica complessiva.

Riguardo l’aspetto del controllo dell’attività politica complessiva, lo storico Paolo Pezzino è giunto recentemente a parlare di “politicità” della mafia, nel senso di: [...] *un proprio interesse per tutto ciò che riguarda la comunità civica sulla quale tende a determinare la sua sovranità* (Pezzino 1985)¹¹⁷. Secondo Sabetti la mafia è un sistema illegale di decisione collettiva, cioè un *governo ombra*.¹¹⁸

Armao concepisce la mafia come: [...] *un sistema di potere nel senso letterale di gruppo di uomini, sistematicamente in grado di determinare la condotta di altri uomini* (Armao 1994)¹¹⁹. Quello della mafia sarebbe un:

[...] potere politico-militare, perché essenzialmente basato sulla possibilità di ricorrere all’uso della violenza e perché dotato di un certo grado di legittimazione, di consenso, basato in parte (a seconda dei luoghi e delle circostanze) sul carisma del leader e in parte sulla tradizione (Armao 1994)¹²⁰.

¹¹⁷ Pezzino P., “Mafia e politica: una questione nazionale”, in *Passato e presente*, XIV, 38, 1996. pp. 7-23, p.9.

¹¹⁸ Egli utilizza la teoria delle scelte pubbliche come schema analitico ed interpretativo per la ricostruzione storico-concettuale della nascita dello sviluppo e infine del declino della mafia di *Camporano* (nome fittizio).

¹¹⁹ Armao F., “Elementi per una teoria sulla mafia sul rapporto con la politica”, in *Teoria politica*, x, 2. 1994. pp. 55-89. p. 57.

¹²⁰ *Ibidem*.



A differenza di Gambetta, per il quale la violenza è solo una delle molte risorse del mafioso, la cui industria funziona sulla base di altri capitali, innanzitutto la reputazione, per Armao l'autorità del leader mafioso si basa essenzialmente sull'uso e/o sulla minaccia dell'uso della violenza: la violenza è dunque [...] *il carattere ultimo del potere mafioso, quello che davvero lo definisce* (Armao 1994)¹²¹.

Passando all'elemento della territorialità nazionale, altro attributo dello Stato per eccellenza, è interessante notare come la mafia (le mafie) appartengono ad un altro ordine: esse vivono su scala locale, persino inferiore a quella urbana; è il paese o il quartiere la vera e unica base territoriale del potere mafioso (ed i *pizzini*, così come il libro di Saviano, *Gomorra* sono, da questo punto di vista, molto eloquenti). Gli studiosi di mafia prendono atto, oggi più di prima, che non si tratta di meri fenomeni di società locale, ma esse esistono, si muovono, agiscono e costituiscono poteri e ricchezze in uno spazio trans-locale, che non è però nazionale, bensì transnazionale. Le mafie sono oggi chiaramente dei fenomeni politici post-nazionali e post-statali (Santoro 2007)¹²².

Al weberiano Stato moderno concepito come "razionale-istituzionale" e al modello, di matrice giuridica, di uno Stato

¹²¹ In modo analogo Catanzaro 1988 (Catanzaro R., *Il governo violento del mercato. Mafia, imprese e sistema politico*, in "Stato e mercato", 23, 1988. pp.177-212. p.178) ritiene che: il fondamento dell'offerta di protezione mafiosa stia nell'esercizio della violenza. Armao F., "Elementi per una teoria sulla mafia sul rapporto con la politica", in *Teoria politica*, 2. 1994. pp. 55-89. p. 57.

¹²² Santoro M., *op. cit.*



sovrano rappresentante dell'unità politica di un popolo, si contrappone oggi da più parti la più sobria e realistica concezione di uno Stato come consociazione di interessi distinti in cui l'aspirazione ad un'unità politica sostanziale, ad una razionale determinazione di fini collettivi, nasce in sé limitata e contraddittoria perché costretta ad avvalersi di molteplici forze organizzative, disponibili sì a darsi nuove forme di disciplina, probabilmente più complesse ed impegnative, ma non a perdere la loro distinta individualità, anzi, protese a cogliere le opportunità che derivano dalle nuove regole per trasformare e ribadire poteri tradizionalmente acquisiti (Fioravanti 1990)¹²³.

In questo modo alla visione "Stato-centrica", studi più recenti ne hanno opposta una più complessa, che se da un lato definisce lo Stato come la rete di relazioni tra le istituzioni, gli apparati e le organizzazioni che lo costituiscono; dall'altro, lo concepisce come un dispositivo discorsivo. Come aveva già notato in un celebre articolo Nettl (1968), lo Stato è una realtà sostanzialmente culturale, che presuppone la vigenza di determinate rappresentazioni e credenze e la progettazione ed elaborazione continua di immagini. Lo Stato è un progetto continuo, che comprende l'esperienza e l'esperienza collettivi, ma esso è soprattutto un'arena per una pluralità di progetti minori, di specie diverse e operanti a più livelli. Per questo, il problema centrale dello Stato nazionale moderno è di conservare un equilibrio tra il progetto nazionale e questi progetti su scala minore:

¹²³ Fioravanti M., "Stato (storia)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990.



[...] Questo equivale a dire che lo Stato presuppone sempre una costellazione di discorsi e di pratiche che costruiscono lo Stato stesso come luogo di significato, lealtà e conoscenza collettivamente validi, esso è anche però il luogo dove si confrontano pratiche e tradizioni multiple e localmente (cioè non universalmente) valide (Fallers 1974)¹²⁴.

Il “politico” della mafia è senz’altro rinvenibile nella sua capacità, in quanto insieme di valori, norme, simboli, istituti, di costituire specifiche identità di gruppo, cioè di generare strutture di appartenenza collettiva.

[...] Il rapporto tra “mafia e politica” può essere proficuamente interpretato nei termini di identità, dunque la mafia è in sé politica, come manifestazione di agire politico, e per di più una manifestazione

¹²⁴ Fallers L. A., *The Social Anthropology of the Nation State*, Aldine, Chicago, 1974. p. 152.

Anche gli storici del diritto - i custodi cioè di quella tradizione di pensiero da cui è sorto il concetto di Stato, e da cui la stessa sociologia dello Stato ha come noto pescato (cfr. Poggi 1978) - sono giunti recentemente a prospettare questa concezione. Al weberiano Stato moderno concepito come “istituzione razionale”, e al modello di matrice giuridica - di uno Stato sovrano rappresentante dell’unità politica di un popolo, si contrappone oggi da più parti, la più solida e realistica concezione di uno Stato come consociazione di interessi distinti, in cui l’aspirazione ad una unità politica sostanziale, ad una razionale, determinazione di fini collettivi, nasce in sé limitata e contraddittoria perché costretta ad avvalersi della partecipazione di molteplici forze organizzative, disponibili sì a darsi nuove forme di disciplina, probabilmente più complesse e impegnative, ma non a perdere la loro distinta individualità, anzi protese a cogliere le opportunità che derivano dalle nuove regole per trasformare e ribadire poteri tradizionalmente acquisiti (Fioravanti M., “Stato (storia)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990).



istituzionalizzata di questo agire [...]. Ciò significa che il tema del rapporto mafia-Stato va inteso e concettualizzato non in termini di un rapporto tra entità non-politica da una parte ed una vivace politica dall'altra, ma come il rapporto tra le due realtà politiche, eventualmente caratterizzata da forme istituzionali (cioè da strutture e modelli culturali) differenti (Santoro 2007)¹²⁵.

Definire la mafia un'*istituzione politica* significa mettere l'accento sul suo essere un modo particolare, strutturato e duraturo, di pensare ed organizzare i legami politici, dunque sul suo essere una *cultura politica*, che si esprime in reti di istituzioni associative e forti identità collettive mobilitabili (Santoro 2007)¹²⁶. La cultura politica è oggi da più parti concepita come uno spazio cognitivo multidimensionale, storicamente condizionato che mette a disposizione degli agenti una pluralità di *frames*, di schemi cognitivi con cui organizzare l'esperienza, interpretare l'agire altrui, costruire strategie, corsi di azione, tradurre in forma pubblica le proprie esperienze private, plasmare identità (Swidler 1986¹²⁷; Sewell 1992¹²⁸; McLean 1998¹²⁹).

¹²⁵ Santoro M., *op. cit.*, pp. 80-81.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Swidler A., "Culture in Actions: Symbols and Strategies", in *American Sociological Review*, vol. 51, 1986. pp. 273-286.

¹²⁸ Sewell W. H., "A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformations", in *American Journal of Sociology*, 98/8, 1992.

¹²⁹ McLean P., "A frame analysis of favour seeking in the Renaissance: agency, networks and political culture", in *American Journal of Sociology*, 104/1, 1998. pp. 51-91.



Affermare che la mafia sia concettualizzabile nei termini di una *identità politica* significa modificare radicalmente molti degli assunti dati per scontati dalla letteratura sociologica e politologica esistente sulla mafia:

a) Innanzitutto, come già si è accennato, significa riconoscere, senza mezzi termini e senza cadere in comprensibili ma fuorvianti moralismi, che esiste politica anche oltre lo Stato moderno e di diritto.

b) Significa sostenere che le azioni di cui sono attori i mafiosi e le relazioni che essi intrattengono tra loro e con altri attori, sono anche e, soprattutto, azioni e relazioni di tipo politico: esprimono perciò innanzitutto una capacità di incidere sull'agire altrui e di coordinare l'agire di più persone dando vita a imprese e identità collettive; si possono rinvenire tracce di politicità della mafia nelle pratiche, nei rituali, nei simboli e persino nel linguaggio mafioso.

c) Significa accettare che queste capacità non siano casualmente imputabili alla semplice minaccia dell'uso della violenza o al suo utilizzo reale, e tuttavia nemmeno ad un calcolo razionale di tipo utilitaristico e massimizzante, ma abbia ragioni ben più profonde e durature, che hanno a che fare con la vigenza e la riproduzione (e l'inevitabile trasformazione) di schemi cognitivi attraverso cui le risorse disponibili (compresa la violenza organizzata, che presuppone per la sua stessa esistenza in quanto organizzazione uno specifico culturale) possono essere percepite come tali ed utilizzate in modo



strategico per costruire corsi d'azione (Swidler 1986¹³⁰; Di Maggio 1988¹³¹; Sewell 1992¹³²). Sostanzialmente che la mafia in quanto realtà politica sia un fenomeno innanzitutto culturale (Santoro 2007)¹³³.

Secondo Santoro una teoria istituzionale dovrebbe considerare anche la varietà culturale della mafia, che come lo Stato, non presuppone solo la violenza fisica, ma anche quella che Bourdieu chiama "violenza simbolica", cioè la capacità di inculcare in modo surrettizio, non solo e non tanto valori, ma schemi cognitivi e principi di legittimazione: sono le modalità di espressione e i contenuti di questa dimensione simbolico-normativa a distinguere la mafia dallo Stato in quanto forma politica. Interpretati con l'orizzonte di senso degli attori coinvolti, i riti di iniziazione della mafia, possono secondo Santoro, svolgere la stessa funzione (simbolica) di tutti i riti politici: la produzione di legami di appartenenza e di fedeltà. Analogamente anche i romanzi, o i racconti leggendari richiamati dai mafiosi, svolgono la funzione di costruire identità e continuità simboliche, individuali, ma soprattutto collettive.

Nel tentativo di cogliere tanto il suo esprimersi in forme organizzative, quanto i meccanismi psicosociali, cognitivi e

¹³⁰ Swidler A., "Culture in Actions: Symbols and Strategies", in *American Sociological Review*, vol. 51, 1986. pp. 273-286.

¹³¹ Di Maggio, P., "Interest and Agency in Institutional Theory", in L.G. Zucker (a cura di), *Institutional Patterns and Organizations*, Ballinger, Cambridge (Ma), 1988. pp.3-22.

¹³² Sewell W. H., "A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformations", in *American Journal of Sociology*, 98/8, 1992.

¹³³ Santoro M., *op. cit.*, pp. 80-81.



istituzionali che presiedono alla formazione e trasmissione della “memoria culturale”, che ne consente la riproduzione, la mafia si può focalizzare in termini di *cultura di status*, o di ceto¹³⁴. Su tale scia la sociologa e criminologa Letizia Paoli ha recentemente riconcettualizzato la mafia in termini di *sistema di fratellanze* (Paoli 2000)¹³⁵. Quello di *fratellanza* è un concetto di tipo storico-istituzionale, consegnatoci dalla storiografia giuridica ed in particolare, da Weber, dal quale Paoli trae argomenti empirici a favore della tesi secondo la quale, alla base delle organizzazioni mafiose vi è una modalità contrattuale specifica, riconducibile al tipo weberiano *contratto di status* in quanto distinto da quello “di scopo”¹³⁶.

¹³⁴ Si definisce weberianamente situazione di ceto: [...] un effettivo privileggiamento positivo o negativo nella considerazione sociale, fondato su un modo di condotta della vita, e perciò sulla specie di educazione formale, sia essa un insegnamento empirico o razionale, con il possesso delle forme di vita corrispondenti e sul prestigio derivanti dalla nascita o dalla professione. Nella pratica, dice Weber, una situazione di ceto si manifesta tramite connubium, commensalità, eventualmente nell’approvazione monopolistica di possibilità acquisitive privilegiate oppure nella proibizione di determinate forme di acquisizione nelle convenzioni di ceto (o tradizioni). Per ceto si deve così intendere: [...] una pluralità di persone, che, all’interno di un gruppo sociale, aspirano ad una particolare considerazione di ceto, ed eventualmente anche ad un particolare monopolio di ceto (Weber M., *Economia e Società*, 5 vol. Comunità, Milano, 1981, pp. I, 303). Gli studi sulla mafia, ad eccezione di Armao 1994 (Armao F., “Elementi per una teoria sulla mafia sul rapporto con la politica”, in *Teoria politica*, 2, 1994), hanno del tutto trascurato questa categoria analitica, privilegiando in ogni caso quella di “classe” (Pizzorno A., “I mafiosi come classe media violenta”, in *Polis*, I, 1987, p. 1).

¹³⁵ Paoli, L., *Fratelli di mafia*, il Mulino, Bologna, 2000.

¹³⁶ Il testo di Weber in questione è *Economia e Società* (1922), nel quale l’autore intraprende l’ambiziosa ricerca di una ricostruzione genealogica della libertà contrattuale come principio di creazione di diritti soggettivi, con cui



Paoli nota che come nei contratti di affratellamento, l'iniziazione della mafia implica una conversione totale del neofita e insieme una modificazione complessiva, generalizzata, della sua identità e del suo *status*. Nella mafia, si sa, non si dà l'opzione d'uscita, tipica invece dei contratti di scopo. Come afferma Falcone (1991)¹³⁷ non si cessa mai di essere mafiosi. Il nuovo status è definito in primo luogo dal codice d'onore, con cui si diventa "uomini d'onore". In questo modello istituzionale, cruciale è chiaramente il rituale di affiliazione, la cerimonia di iniziazione mafiosa, che culmina nel giuramento di fedeltà assoluta ed esclusiva del neofita alla nuova famiglia.

[...] *Lungi dal poter esser ridotte a moderne burocrazie o imprese, le associazioni mafiose (Cosa Nostra, Ndrangheta) traggono gran parte della loro forza dal radicamento in una società contrattuale di tipo pre-moderno. Di fatto, con l'ingresso in una famiglia mafiosa, il nuovo membro non stipula un contratto finalizzato al mero scambio di beni o prestazioni economiche, come ipotizzano le analisi di impostazione utilitaristica, ma sottoscrive un patto per la vita, quello che Weber definisce un "contatto di status" (Paoli 2000)¹³⁸.*

inizia la parte del trattato dedicata alla sociologia giuridica (rimasto incompiuto e completato dalla moglie Marianne).

¹³⁷ Falcone G., Padovani M., *Cose di Cosa Nostra*, BUR Rizzoli, Milano, 1991.

¹³⁸ Paoli, L., *op. cit.*, pp. 77-78.



Conclusioni

Considerata l'ampia letteratura su cui può contare il tema della mafia, la suddivisione in tre macroaree può rivelarsi funzionale al lavoro di rassegna delle diverse interpretazioni, che comunque si presentano, da un punto di vista cronologico e metodologico, non così decisamente delimitate; inoltre questi contributi si iscrivono all'interno dei paradigmi, di volta in volta, dominanti nelle scienze sociali.

Rivolgendo un ultimo sguardo alle tre macroaree si possono evidenziare alcune critiche emerse nei vari approcci al fenomeno. Nell'ambito delle *teorie culturaliste*, quello di Hess costituisce comunque il più ardito tentativo di spiegazione in chiave scientifica, nonostante il largo seguito, soprattutto da parte della sociologia della devianza e del crimine, la categoria della subcultura mafiosa non sembra trovare conferme né nell'ambito della sua evoluzione fattuale, né nella sua spiegazione teorica. Gary Alan Fine (1979)¹³⁹ evidenzia quattro limiti che caratterizzano un siffatto concetto di subcultura:

1) La subcultura viene generalmente trattata come coincidente con una intera popolazione di individui definiti in termini strutturali, dunque concepita come categoria sociale, invece che dipendente da un insieme di credenze e pratiche.

¹³⁹ Fine G. A., "Small Groups and Cultural Creation: the Idioculture of Little League Baseball Teams", in *American Sociological Review*, 44, 1979, pp. 733-45 (trad. it. "Piccoli gruppi e creazione culturale", in Santoro M., Sassatelli R., *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche*, il Mulino, Bologna, 2008).



2) Viene esaminata senza sufficiente attenzione alla definizione empirica del gruppo di individui che ne costituisce il referente.

3) Il sistema subculturale viene rappresentato come omogeneo, statico, chiuso.

4) La subcultura è generalmente raffigurata come composta esclusivamente di valori e orientamenti normativi, come affrontata da Hess, rendendo così difficile esaminare e spiegare il cambiamento e la diffusione di elementi culturali. Limitando la sua descrizione di subcultura mafiosa agli orientamenti di valore, e al sistema normativo, si tralascia molto di ciò che è culturale: rituali, oggetti simbolici, stili, rappresentazioni (Fine e Kleinman 1979)¹⁴⁰.

Dopo la crisi del paradigma parsoniano, e la presa di distanza dalle tesi culturaliste, il concetto di *capitale sociale*, sulla scia di Coleman (1986) e di Bourdieu (1995), è certamente il concetto più fortunato che emerge in sostituzione a quello di cultura. Applicato da Sciarrone (1998)¹⁴¹ con riferimento alla mafia, ha il merito di cogliere quell'insieme di risorse sociali strutturali, intrinseche nelle relazioni interpersonali, incentrando l'attenzione sui meccanismi di diffusione e di riproduzione della mafia, un focus poco esplorato, ma sul quale sembrano puntare maggiormente gli approcci più recenti.

La differenza più grande tra l'approccio della sociologia culturale contemporanea e la teoria economica di Diego

¹⁴⁰ Fine G. A, Kleinman S., "Rethinking Subculture: An Interactionist Analysis", in *American Journal of Sociology*, 85, 1, pp. 1-20, 1979, pp. 7-8.

¹⁴¹ Sciarrone R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, Roma, 1998.



Gambetta è proprio nell'enfasi posta dal primo sulle potenzialità che il concetto stesso di cultura rivela nel spiegare dinamiche di adattamento e di evoluzione. La metafora della *cultura come repertorio* trae origine dall'idea di considerare analiticamente la cultura, non come un fine, ma appunto come una risorsa dell'agire, un *tool-kit* per la costruzione di strategie d'azione. Gli attori si confrontano nella pratica, interpretano, e scelgono quali significati culturali accettare. In questo complesso insieme di elementi - simbolici, cognitivi, pratici - che compongono il concetto di cultura, gli attori vengono messi alla prova continuamente, con potenzialmente infinite variazioni. *Fatto sociale totale* (che predispone tanto di un agente, quanto i rapporti sociali, oltre che economici e politici), la mafia viene proposta nei termini della triade: cultura, struttura e azione sociale; cultura e potere, costruzione simbolica e pratica materiale sembrano compenetrarsi nella mafia (Santoro 2007)¹⁴². La mafia sarebbe dunque:

59

[...] Un particolare sistema politico locale fondato su un denso reticolo organizzativo attraverso cui si riproduce nel tempo la sua identità normativa e simbolica, che trova a sua volta generalmente espressione in nuclei di consenso diffuso (sul territorio) per centri di autorità e può tradursi in una significativa capacità di aggregazione e mediazione e dei diversi interessi presenti a livello locale, ma con una notevole capacità espansiva e di integrazione trans locale, presumibilmente in virtù della pluralità di logiche istituzionali che lo

¹⁴² Santoro M., *op. cit.*, pp. 172 ss.



innervano garantendogli flessibilità e capacità isomorfe rispetto a più ambienti (Santoro 2007)¹⁴³.

All'analisi economica di Diego Gambetta si deve riconoscere il merito nell'aver superato i più diffusi luoghi comuni che ruotano intorno al concetto: egli contribuisce allo sviluppo di una teoria che tiene conto della genesi, dello sviluppo e della diffusione della mafia, focalizzandone la sua ragion d'essere nell'industria della protezione. L'accusa che al contempo gli viene mossa è quella di concepire l'agire umano in termini razionali, si ritorna ancora una volta a concedere poco spazio all'idea di scelta dell'attore, percepito come provvisto di intenzioni, preferenze e interessi dati, da spiegarsi in funzione delle diverse condizioni strutturali in cui si trova ad agire (diversi gradi di accesso ad informazioni, diversi livelli di risorse e, per gli autori che più si allontanano dal paradigma economico, diverse credenze) e la sua interazione con altre scelte altrettanto individuali, produce esiti sociali razionali.

Gambetta sembra aver tenuto poco conto dell'aspetto, non tangibile, della protezione che ha specifiche conseguenze sui sistemi di relazione dei soggetti interessati: [...] *per godere dei suoi benefici gli interessati devono conservare un'identità sociale coerente, cioè legata all'appartenenza all'entità collettiva che glieli riconoscerà* (Pizzorno 1983)¹⁴⁴.

Anche la definizione della protezione mafiosa come "privata", data da Gambetta, appare problematica, risultando invece meglio concettualizzabile come un bene simbolico, in

¹⁴³ *Ibidem*, p. 98.

¹⁴⁴ Pizzorno A., "Sulla razionalità della scelta democratica", in *Stato e mercato*, 7, 1983, p. 24.



quanto mezzo sia di comunicazione, che strumento di distinzione e di esclusione, la protezione non sarebbe per Santoro un bene economico, ma un oggetto culturale, struttura di significati incorporati in una forma, soggetto a interpretazioni che danno luogo a un sottile gioco di manipolazioni simboliche. In quanto bene simbolico non tangibile, la protezione ha conseguenze specifiche sulle relazioni dei soggetti interessati, che per goderne devono conservare un'identità sociale coerente all'appartenenza a tale entità collettiva.

Si trascura di riconoscere che le categorie di "pubblico" e di "privato" non sono degli universali, ma idee culturalmente mediate, concetti storici mutevoli nello spazio, nel tempo e nella stessa posizione in cui si trovano gli attori. I confini tra ciò che è "pubblico", come di ciò che è "politico" sono costantemente soggetti alla capacità interpretativa e di manipolazione simbolica degli attori storico-sociali (Santoro 2007)¹⁴⁵.

61

Affiliarsi alla mafia significa godere della protezione che garantisce l'appartenenza ad un ordinamento politico. Prima di essere offerta come servizio alla popolazione, la protezione è garantita agli affiliati. Per tale motivo, la mafia, prima di essere industria o mercato della protezione, è governo, una struttura politica; e come tale la cultura che essa esprime si configura come *cultura politica* (intesa come l'insieme dei discorsi e delle pratiche simboliche attraverso cui i gruppi sociali esprimono e avanzano le proprie pretese e rivendicazioni). Si tratta di una configurazione di rappresentazioni e pratiche che esiste come

¹⁴⁵ Santoro M., *op. cit.*



fenomeno socio-strutturale conflittuale, con un pathos che lo stesso Weber qualifica come essenzialmente politico, e che l'analogia con l'industria non sembra afferrare. In questo senso, il giuramento, i riti di iniziazione della mafia, così come i romanzi e le narrazioni leggendarie, svolgono la stessa funzione simbolica di tutti i riti politici: la costruzione di legami di appartenenza e di fedeltà, la costruzione di continuità genealogiche, sia in individuali che collettive (Santoro 2007)¹⁴⁶. In questa dinamica moderno e pre-moderno si combinano insieme.

Nel concetto di *fratellanza* di Letizia Paoli (2000)¹⁴⁷ si nota il tentativo di catturare l'essenziale del legame di mafia, tenendo insieme gli aspetti della forma organizzativa e dei meccanismi psicosociali, superando la freddezza che in un certo senso, le categorie di industria e di classe trasmettono. La studiosa focalizza tanto gli aspetti (individuali che collettivi) di costruzione d'identità, quanto quelli organizzativi e associativi. Tuttavia, essendo la *fratellanza* un concetto ricavato sulla distinzione weberiana tra contratti di scopo e contratti di status, il rischio ritorna di nuovo quello di legare il concetto ad una dimensione istituzionale premoderna e precapitalistica non adatta ad inquadrare il fenomeno.

Nel tentativo di cogliere la "politicità" della mafia, la categoria del *Bund* ereditata da Schmalenbach (1922)¹⁴⁸ e da

¹⁴⁶ Ibidem, pp. 52-54.

¹⁴⁷ Paoli L., *op. cit.*

¹⁴⁸ Schmalenbach H., "Die Soziologische Kategorie des Bundes", in *Dioskuren*, I, 1, 1922, pp. 35-105 (trad. it. *La categoria sociologica del Bund*, Impermedium, Napoli, 1003).



Tonnies (1887)¹⁴⁹ si presta bene a catturare il suo essere forma di esistenza sociale, senza però ancorare la mafia ad un preciso tipo o modello storico, mettendo in evidenza l'aspetto di "sacramento del potere", tramite cui si realizza la mafia e si producono quei rapporti di fedeltà di cui consiste la vita politica¹⁵⁰. Se il *Bund* appare più vicino alla società, una volta realizzatosi si avvicina più alla comunità. Nel *Bund* c'è una identificazione completa, totale con il gruppo, ma fra individui che prima erano separati e che poi hanno scelto di unirsi per fondare una comunità basata su un'affezione immediata, una condivisione di sentimenti ed emozioni. A differenza della comunità che si fonda su un "dato preesistente" (il sangue, il territorio, ecc) qui, nel caso della mafia, queste emozioni e questi sentimenti sono manifesti, attualmente vissuti e ragione d'essere stessa dell'associazione. Inoltre, il *Bund* conserva l'idea di sacralità, ma ha anche un limite intrinseco che è la sua labilità e transitorietà, di qui la ricerca di garanzie istituzionali, come il giuramento, in grado di fornire durata nel tempo, scivolando di fatto nel tipo della comunità o della società.

63

Le scienze sociali si rivelano indispensabili nell'inquadrare ed interpretare i legami, i nessi, le logiche e le dinamiche che sottostanno al *network* mafioso. Risultano certamente da coltivare ricerche e approcci che investono il processo di

¹⁴⁹ Tonnies F., *Gemeinschaft und Gesellschaft*, 1887.

¹⁵⁰ Questa categoria è rintracciata nel saggio di Schmalenbach (Schmalenbach H., "Die Soziologische Kategorie des Bundes", in *Dioskuren*, I, I, 1922, pp. 35-105. Derivato etimologicamente dal verbo indogermanico *Bhend*, legare, vincolare. È stato utilizzato anche da Tonnies (Tonnies F., *Gemeinschaft und Gesellschaft*, 1887) da Parsons (Parsons T., 1968 "Professioni", in W. Tournijon (a cura di), *Sociologia delle Professioni*, il Mulino, Bologna, 1979).



diffusione organizzativa e di evoluzione strutturale, che allo stesso tempo tengano conto dei meccanismi cognitivi e politico-istituzionali che sottostanno alla fenomenologia mafiosa. Appaiono senza dubbio da evitare rigide ed astratte dicotomie che non tengano conto della configurazione geografica, cronologica e storica della mafia; la sua intrinseca polisematicità richiede tanto l'analisi delle logiche interne, quanto delle implicazioni imposte dal contesto esterno che ne implicano la modificazione e la continua ridefinizione di strategie e corsi di azione. La mafia sembra adattarsi alle situazioni politiche che si determinano di volta in volta nel paese, e alleandosi con i settori politici ed economici che detengono il potere essa cerca di condizionarlo o, comunque, di farsi riconoscere come attore nell'ambito di una logica di scambio costante, per alleanze più tattiche che strategie di lungo periodo.

64

Se i lavori storici e le numerose fonti giudiziarie hanno da sempre fatto da sfondo alla ricerca sociologica in questo campo, da qualche tempo si aggiungono le inedite rivelazioni dei pentiti di mafia; e nel prossimo futuro la ricerca empirica dovrà maggiormente impegnarsi, seppur con le note difficoltà, a fornire riscontri alle ipotesi. In questo senso è importante il contributo di uno scrittore come Saviano, data la sua esperienza in terre di mafia, perché si rivela in grado di riportare l'esperienza di un nuovo *approccio etnografico* che, differenziandosi dalla costatazione fatalistica dei primi *field work*, produce forme di reazione nell'opinione pubblica locale e nazionale (versante che soprattutto in questo tema è cruciale considerare). Inoltre, il contributo di Saviano può presentarsi come fonte stessa per la ricerca, mostrando da vicino le



dinamiche di movimento della mafia negli interessi e nelle strategie. Gli studiosi sembrano più propensi di quanto accadesse in passato ad utilizzare approcci interdisciplinari, indispensabili per cogliere gli aspetti multidimensionali del fenomeno (economici, politici, criminali, elettorali, comunicativi, editoriali, organizzativi, associativi).

Bisogna registrare, dopo il 1991-1992, un cambiamento del tipo di intervento e delle strategie delle mafie sia nei confronti della società locale, sia verso lo Stato. L'uso massiccio della violenza e del terrore ha ceduto il posto, dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, ad una presenza di basso profilo, una strategia di *tregua apparente*, che vede la diminuzione degli omicidi di mafia e comuni, dell'80-90% dall'inizio degli anni Novanta ad oggi. Al cambiamento tattico, non si deve accompagnare, però, né un calo dell'attenzione al fenomeno, né un problema nei tempi di coordinamento e reazione da parte delle istituzioni statali, comunità accademica e soggetti sociali, tre versanti reciprocamente indispensabili nella lotta alla mafia. Come afferma Luigi Ciotti:

65

[...] *Ogni volta che l'impegno antimafia è stato portato avanti in termini unitari, coinvolgendo il fronte sociale, quello culturale ed il versante politico, i risultati si sono ottenuti* (Falcone e Padovani 1991)¹⁵¹.

¹⁵¹ Falcone G., Padovani M., *Cose di Cosa Nostra*, BUR Rizzoli, Milano, 1991, p. 7.



OSSERVATORI



Il diritto alla vita come diritto-sintesi dei diritti fondamentali secondo i parametri ermeneutici della CEDU

European Court of Human Rights (Third Section, Case of Ghimp and Others v. The Republic Of Moldova – 30 Ottobre 2012

Massimo Pellingra

1. Premessa

Il caso che ci occupa muove da un fatto di cronaca accaduto a Leonid Ghimp che muore il giorno dopo aver lasciato una caserma di polizia. Ghimp era giunto in caserma con un tassista con cui aveva avuto una discussione risoltasi comunque in pochi minuti ed era stato picchiato dalla polizia, con oggetti contundenti. Le percosse subite cagionavano uno stato infiammatorio purulento del peritoneo. Di quanto a Ghimp non rimaneva traccia in seno al verbale stilato al commissariato né del suo arrivo col tassista. La polizia lo aveva trovato ubriaco ad una fermata dell'autobus e non era stato sottoposto a violenza: questo è il resoconto del verbale che Ghimp era stato obbligato a firmare al momento del rilascio. L'inchiesta avanzata dalla Procura di Ciocana era stata molto approfondita



anche a livello probatorio. Infatti, a contrastare quanto dichiarato dai poliziotti si poneva la dichiarazione di un testimone presente la notte dell'arrivo di Ghimp al commissariato, esattamente nella stanza dove lo stesso era stato sottoposto a condotta violenta da parte dei poliziotti¹; gli accertamenti condotti dai medici forensi e le valutazioni certificative degli stessi attestavano che i colpi inferti e mortali erano stati subiti infatti nella notte del 10 dicembre 2005. A ciò si aggiunge il rimorso di uno degli agenti, AP, il quale dichiarava che Leonid era stato picchiato, sebbene avesse pagato il tassista, e che non era in stato di ubriachezza. L'autorità giudiziaria adita riconosceva colpevoli i poliziotti di falsa testimonianza e li condannava ad otto anni carcere. I fatti occorsi si sarebbero potuti concludere con il risarcimento alla famiglia di Leonid; ma proprio il poliziotto che aveva confessato ritrattò, rilevando che fosse stanco al momento della confessione. La Corte d'Appello il 7 novembre 2007, stante la nuova versione dei fatti, riduceva la sanzione a tutti e tre gli agenti. La notizia, nel frattempo, per i propri strani contorni aveva fatto davvero scalpore e, a seguito dell' intervento della

¹ "Police officers are only entitled to use force and special fighting techniques for



Corte Suprema di Giustizia, il caso viene riesaminato. Il 6 giugno del 2008 la Corte d'Appello di Chisnau scuoteva la coscienza dell'opinione pubblica per le argomentazioni logico-giuridiche che conducevano alla completa assoluzione dei tre agenti; certamente, l'assoluzione rappresentava una conclusione di un giudizio che dunque assumeva risvolti negativi relativamente alla conduzione delle indagini, alla valutazione delle prove, alla emissione di una sentenza che dichiarava esenti da responsabilità i poliziotti adducendo che le dichiarazioni del testimone, presente nella sala dove erano avvenute le violenze, erano state influenzate negativamente, coartate ed inattendibili, ed ottiene una nuova valutazione medica (a distanza di ben 4 anni!) che indicava un orario diverso della causa del decesso.

3

Successivamente viene accolto il ricorso straordinario della Procura dalla Corte Suprema di giustizia che annulla tutte le sentenze precedenti, conducendo ad una nuova valutazione dei fatti. A detta dell'attività giudiziale posta in essere dalla Procura la valutazione dei medici del primo giudizio non poteva essere messa in discussione dal parere di un solo medico. Sfortuna ha voluto che il nuovo capo dell'Istituto Nazionale di Medicina Legale fosse proprio quell'unico medico che aveva ribaltato le sorti del giudizio del 6 giugno con un referto a favore dei poliziotti. Per la famiglia di Leonid non si



aprirano prospettive rosee: il 28 febbraio 2012 la Corte d'Appello di Chisnau ha accolto i ricorsi, annullato la sentenza della Corte di Primo grado di Ciocana e assolto tutti e tre gli agenti. Gli agenti colpevoli di violenze e falsa testimonianza escono dunque indenni dall'intera vicenda.

I giudici di Strasburgo, successivamente, ribaltano quanto statuito dalla Corte di primo grado di Ciocana ed eccepiscono a fondamento del loro percorso logico - argomentativo l'importanza dell'art. 2 CEDU del rispetto al diritto alla vita e contestualmente dell'art. 3 CEDU del divieto alla tortura, eleggendolo colonna portante degli ordinamenti giuridici moderni. I giudici di Strasburgo stravolgono pertanto il precedente *decisum* e attribuiscono alla garanzia delle due richiamate disposizioni la condizione minima e necessaria per l'applicazione dell'intera convenzione.

4

2. Le argomentazioni logico-giuridiche della Corte di Strasburgo

Le determinazioni della Corte di Strasburgo conducono ad una riflessione giuridica e non solo sull'indiscussa valenza e sul rispetto del diritto alla vita, che si connota sotto un duplice profilo, sostanziale e procedurale. Il primo comporta che gli Stati siano obbligati a creare forme di legislazione dissuasive di comportamenti violenti, soprattutto per le autorità che godono del potere di uso legittimo della forza. Il secondo, invece,



contempla la garanzia di un'indagine efficace in caso di violazione del diritto alla vita, al fine di dimostrare ai cittadini la volontà e capacità di far valere la legge a favore di coloro che sono stati oggetto di violenze.

Nel caso in oggetto, secondo la Corte EDU, la soluzione alla vicenda era *ab origine* così chiara che i giudici nazionali, non scorgendo la semplicità dei fatti occorsi, piuttosto che cercare di scoprire la verità, si sono soffermati in cavilli burocratici per ottenere un risultato in termini giudiziari non certo confacente agli eventi accaduti.

Non è stata fatta luce sulla ritrattazione dell'agente che aveva confessato; la testimonianza della persona presente nei luoghi del fatto è stata scartata senza alcuna adeguata motivazione. Allo stesso tempo è stata data eccessiva autorevolezza al parere di un unico medico a seguito della valutazione medico-forense sul corpo di Leonid a distanza di molti anni e alle dichiarazioni degli agenti, che si sono avvicendate con modalità sovente incoerenti e poco plausibili².

² "In assessing the credibility of the explanation provided by the Government, the Court finds it relevant to observe the conduct of the accused police officers during the criminal proceedings and the manner in which the domestic courts treated that conduct. In this respect the Court notes that the officers' statements were incoherent and sometimes hardly plausible. In particular, they all changed their statements as regards the manner in which Leonid Ghimp came to the police station. One of them, A.P., later admitted to violence having been used against Leonid Ghimp during his



Sono tra le tante ragioni e motivi in fatto ed in diritto che hanno portato la Corte alla declaratoria di violazione dell'art. 2 CEDU sotto entrambi i profili sopra richiamati ed hanno garantito alla moglie di Ghimp il risarcimento per danno patrimoniale e danno morale per la somma complessiva di 110.000 euro. La presenza di più gradi di giudizio – strumento considerato necessario per garantire una quanto più ampia tutela giurisdizionale – si è chiaramente dimostrata causa di ingiustizia³.

La Corte europea, non giudicando convincente la spiegazione alternativa dagli agenti (il sig. Ghimp sarebbe caduto mentre era nella stazione di Ciocana), ha ritenuto costoro responsabili oltre ogni ragionevole dubbio della morte della vittima; lo Stato moldavo, per mezzo dei suoi agenti, ha quindi violato sotto il profilo sostanziale l'art. 2 Cedu. La richiamata norma è stata violata anche dal punto di vista procedurale poiché l'inchiesta è stata portata avanti, a detta

detention, but withdrew this statement some time later, citing such reasons as tiredness and hunger at the time of questioning. At an advanced stage of the proceedings, another accused officer, I.B., produced a new possible explanation for Leonid Ghimp's injuries, stating that a table had fallen over and landed on his stomach during questioning. It does not appear that such inconsistent behaviour on the part of the accused officers was assessed by the courts or put in the balance when deciding on the accusation against them".

³ F. Galgano, *Il rovescio del diritto*, Milano, 1991, *passim*; Idem, *Il rovescio del diritto, parte seconda*, Milano, 1997, *passim*.



della Corte, in modo coercitivo e comunque non veritiero, senza pertanto poter giungere ad un accertamento diretto della verità dei fatti.

Ciò premesso, è opportuno soffermarsi, tenuto conto della natura della vicenda oggetto della sentenza che ivi si annota, sulla portata degli indirizzi giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'art. 2 Cedu e rilevanti in materia penale; occorre anzitutto tener conto di fattispecie che riguardano ipotesi di decesso di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale nelle quali, sia nelle ipotesi di suicidio (sentenza *Coselav c. Turchia*) sia di morte ritenuta riconducibile alla condotta dell'autorità pubblica (è il caso della sentenza in oggetto). In entrambi i casi, la Corte ha riscontrato una violazione degli obblighi positivi, sostanziali e procedurali, promananti dalla disposizione.

7

3. Una breve disamina giurisprudenziale

Ai tempi dell'emanazione della sentenza in commento, ottobre 2012, si registra un caso di condanna della Turchia per la morte di alcuni cittadini avvenuta in occasione delle operazioni antiterrorismo condotte dagli agenti governativi (*sic*, la pronuncia *Nihayet Arici e altri c. Turchia*). Da segnalare è anche la pronuncia *Yotova c. Bulgaria*, in cui la Corte rileva una violazione dell'obbligo procedurale di cui all'art. 2 Cedu sulla



base della eccessiva lentezza e lacunosità delle indagini svolte dalla polizia - in relazione ad un'ipotesi di tentato omicidio - capace di compromettere le possibilità di individuazione degli autori.

Per quanto concerne l'art. 3 Cedu, un primo filone di sentenze affronta un tema ricorrente nella giurisprudenza della Corte europea, ossia quello delle violenze subite da soggetti sottoposti a misure privative della libertà personale e rispetto alle quali i giudici di Strasburgo, attenzionando l'onere della prova a carico degli Stati convenuti di dimostrare la mancata riconducibilità delle condotte lesive del diritto alla vita all'operato della pubblica autorità, riscontrano spesso una violazione della disposizione sia sotto l'accezione sostanziale sia, in caso di assenza di inchieste effettive, sotto il profilo procedurale. In particolare, ci si riferisce *ex multis* alle pronunce *Andresan c. Romania*, *Ghita c. Romania*, *Grigoryev c. Russia*, *Eylem Bas c. Turchia*, *Ablyazov c. Russia*, *Virabyan c. Armenia*, *Jurijs Dmitrijevs c. Lettonia*, *Mikiashvili c. Georgia*, *Najafli c. Azerbaijan* (nel caso di specie è rilevata anche una violazione dell'art. 10 Cedu), *Bures c. Repubblica Ceca* (quest'ultima relativa a condotte violative del diritto alla vita ed alla dignità della persona durante un periodo di internamento presso ospedale psichiatrico).



Una violazione degli obblighi procedurali, peraltro, si è *apertis verbis* manifestata ogniqualvolta la Corte non ritenga imputabili le lesioni all'operato degli agenti pubblici, come nei casi *Mitkus c. Lettonia* e *Otamendi Egiuren c. Spagna*. In altre ipotesi, invece, i giudici di Strasburgo hanno giudicato non manifesta la responsabilità a fronte di una mancata dimostrazione di un grado minimo di severità dei trattamenti subiti (come nel caso *Bortkevich c. Russia*).

Lungo i binari dei richiamati indirizzi giurisprudenziali della Corte si pongono anche le sentenze nelle quali viene riconosciuta una violazione dell'art. 3 Cedu, in presenza di precarie condizioni carcerarie, in particolare nei casi di sovraffollamento o condizioni di igiene inadeguate⁴. In proposito, si ricordano le sentenze *Kolunov c. Russia*, *Dimitrios Dimopoulos c. Grecia*, *Asyanov c. Russia*, *Zentsov e altri c. Russia*,

⁴ A. Vespasiani, *Diritti fondamentali europei*, Torino, 2009, pp. 40 ss.; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976, pp. 33 ss.. Cfr. Atti del Convegno "Solidarietà e legalità all'interno delle carceri" in corso di pubblicazione del 18 maggio 2013 – Corte di Appello di Palermo (promosso dal Movimento europeo per la Giustizia a tutela dei diritti dei cittadini con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Palermo) avente ad oggetto i problemi attuali della detenzione ed in particolare al sovraffollamento delle carceri, alla centralità della persona, alle misure alternative alla detenzione, alle fasce sociali deboli nelle carceri ed agli immigrati, ai profili di costituzionalità e ai diritti dei detenuti, alle irregolari detenzioni, al ruolo rieducativo del lavoro e dello studio, alle norme nazionali ed europee sulle strutture carcerarie, alla carcerazione preventiva.



Valeriy Lopata c. Russia, Ardelean c. Romania, Dmitriy Rozin c. Russia, senza dimenticare il ruolo svolto da alcune pronunce della Corte di Strasburgo sull'inadeguato trattamento di detenuti sofferenti di determinate patologie, seppur con approcci e risultati difformi, nelle pronunce *Kulikowski c. Polonia (n. 2)* e *Pichugin c. Russia*.

In argomento, è opportuno anche far menzione di alcune pronunce in tema di "carcere duro": si registrano, a d esempio, due pronunce di condanna della Polonia in cui è stata rilevata una violazione dell'art. 3 Cedu con riguardo a periodi trascorsi dai ricorrenti in un regime carcerario differenziato le cui modalità quali il lungo protrarsi dell'isolamento e le innumerevoli perquisizioni corporali si sono poste in contrasto ai divieti posti dalla disposizione (si vedano *Glowacki c. Polonia*, *Pawel Pawlak c. Polonia*). Da menzionare è anche una sentenza contro la Turchia avente ad oggetto l'applicazione del regime di isolamento ad un soggetto omosessuale non ritenuta giustificabile, in forza della astratta motivazione di necessità di protezione dello stesso dagli altri detenuti (sic *X. c. Turchia*, in cui viene eccepita, tra l'altro, una violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 Cedu). La sentenza *Iseri e altri c. Turchia*, ancora una volta segnala la violazione dell'art. 3 Cedu in un caso di maltrattamenti subiti da parte delle forze dell'ordine. Si trattava di una condotta violativa della dignità



della persona durante manifestazioni tenute in luogo pubblico. Il disposto di cui al citato articolo è stato ritenuto oggetto di violazione in un'ipotesi in cui il soggetto attivo di una violenza sessuale era un privato, sulla base degli obblighi positivi, di natura sostanziale e procedurale, che incombono sullo Stato rispetto agli atti contrari alla disposizione.

Appaiono riconducibili ad un altro indirizzo piuttosto unanime nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infine, alcune recenti arresti in materia di divieto di espulsione o estradizione verso determinati Paesi, anche non aderenti alla Convenzione, nei quali vi sia il rischio di sottoposizione dei soggetti allontanati a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. Si rammentano, in particolare, le pronunce *Abdulkhakov c. Russia*, *Singh e altri c. Belgio*, *Makhmudzhan Ergashev c. Russia*. La Corte, in tempi recenti, si è pronunciata con interessanti argomentazioni logico-giuridiche sotto il profilo dell'art. 4 della Convenzione⁵, il quale dispone il divieto di sottoposizione a lavori forzati e di riduzione in schiavitù.

In primis nel caso della sentenza *Zhelyazkov c. Bulgaria*, non viene rilevata alcuna violazione sotto il profilo applicativo della

⁵ J. H.H. Weiler, *Fundamental rights and fundamental boundaries: on standards and values in the protection of human rights*, in N.A. Neuwahl, A. Rosas, *The European Union and human rights*, The Hague, pp. 30 ss.; L. Chieffi, *Bioetica e diritti dell'uomo*, Torino, 2000, *passim.*; A. Baldassarre, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, pp. 25 ss..



sanzione dei lavori di pubblica utilità non remunerati in quanto, all'epoca dei fatti, l'esigenza di un compenso non era ancora indicata dalle fonti sovranazionali rilevanti. *In secundis*, la sentenza *de qua* contiene una declaratoria di condanna per violazione degli obblighi di tutela penale in relazione alla mancata previsione di un quadro normativo idoneo⁶ ai fini della repressione del reato di riduzione in schiavitù⁷. La Corte di Strasburgo si è pronunciata più volte anche relativamente alla violazione dell'art. 5 Cedu⁸.

In seno ad alcune pronunce, come nel caso *Karabadze e altri c. Georgia*, invece, il focus della Corte ha mirato l'ipotesi di arresto rispetto cui la Corte rileva una violazione dell'art. 5 Cedu stante *la mancanza di una base legale nel diritto interno in grado di autorizzare l'applicazione della misura nonché dei presupposti idonei*

⁶ C. Zanghì, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, 2006, pp. 24 ss.; G. Talamanca, *L'antichità ed i diritti dell'uomo in AA.VV., Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Accademia dei Lincei, Roma, 2001, *passim*.

⁷ Cfr. Corte di Strasburgo, *C. N. e V. c. Francia*.

⁸ Spesso è stata riscontrata dalla Corte una violazione della disposizione in relazione a vicende di sottoposizione a misure di sicurezza limitative della libertà personale, sia nel caso di trattamento non terapeutico (come nel caso *L. B. c. Belgio*) sia nel caso di insussistenza di reali presupposti applicativi (sic, vicenda *Plesó c. Ungheria*). In altre due vicende aventi ad oggetto misure privative della libertà personale disposte rispetto a soggetti che avevano presentato richiesta di asilo, sulla base di anteriori indirizzi giurisprudenziali, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 5 Cedu, come nei casi *Hendrin Ali Said e Aras Ali Said c. Ungheria* e *Al-Tayyar Abelhakim c. Ungheria*.



a giustificarne il prolungamento. Analogamente, la predetta *ratio* logico-giuridica si scorge nel caso *Niyazov c. Russia*: è il caso dell'emanazione di un provvedimento di custodia cautelare disposto in vista di una successiva estradizione ma in un arco temporale in cui la predetta istanza non era ancora pendente e, quindi, in assenza delle condizioni previste dalla legge nazionale⁹.

Per quanto concerne le ipotesi violative dell'art. 10 Cedu si registrano casi in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del c.d. bilanciamento operato dagli Stati membri in sede punitiva tra la libertà di espressione e la tutela di altri interessi contrapposti. In tali casi, sono analizzate le varie specificità del caso concreto, nonché il contenuto delle opinioni espresse e la misura della sanzione inflitta.

I giudici di Strasburgo hanno rilevato una violazione dell'articolo di cui sopra nell'ipotesi di condanna ad una pena detentiva modificata in sanzione pecuniaria per il reato di istigazione all'odio razziale, escludendo che l'opinione espressa dal ricorrente potesse essere considerata tale¹⁰.

⁹ In un caso di limitazione della libertà personale in vista della futura estradizione la Corte di Strasburgo ha eccepito una violazione dell'art. 5 CEDU per la mancanza di ogni indicazione del termine massimo di custodia previsto dalla legge (come nel caso *Rakhmonov c. Russia*).

¹⁰Cfr. *ex pluribus*, sentenza *Önal c. Turchia*, in cui la Corte ha ritenuto ingiustificata la condanna di due giornalisti per diffamazione ad un uomo



4. La tutela dei diritti fondamentali tra diritto sostanziale e norme procedurali

L'analisi sintetica delle sentenze più rilevanti sul tema in oggetto e sui profili tematici ancillari consente di operare una riflessione sulla protezione dei diritti fondamentali¹¹, che è da sempre una fra le priorità dell'agenda dell'Unione europea. Anche il diritto alla vita, come gli altri diritti, può essere interpretato in termini ristretti o ampi a secondo che venga riferito al tradizionale ambito della sicurezza personale come elemento fondamentale della tutela dei diritti civili della persona o nell'ambito dell'evoluzione dei diritti umani.

14

Tutti i diritti umani, connessi come noto alle esigenze fondamentali della persona, possono pertanto essere considerati espressione di un incontestabile diritto a vivere

politico. I due ricorrenti, infatti, avevano mosso in buona fede severe critiche in forza di notizie non del tutto infondate. Cfr. anche sentenza *Szima c. Ungheria* in cui si è ritenuta idonea l'applicazione di sanzioni pecuniarie in relazione alla pronuncia di opinioni espresse da parte di un'esponente dei sindacati di polizia.

¹¹ Cfr. Atti del Convegno internazionale di studi Bologna, 5 marzo 2010 (a cura di L. Mezzetti e di A. Morrone, Torino, 2011) in particolare, *Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010)*, pp. 39 – 61; E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Giuffrè, 2006, pp. 40 ss.



spettante a ogni essere umano e a vivere in condizioni tali da consentirne lo sviluppo di tutte le potenzialità.

Secondo una unanime interpretazione, il diritto alla vita deve prevedere tra l'altro, la riduzione della minaccia della guerra, prevenire e reprimere gli atti di omicidio, intraprendere misure positive al fine di diminuire la mortalità infantile e accrescere la speranza di vita, limitare e abolire la pena capitale. Si può oggi bene attribuire al diritto alla vita la natura formale e sostanziale di sintesi di svariate situazioni e posizioni giuridiche soggettive che spesso superano la linea di demarcazione del singolo per affiancarsi ad altri diritti-sintesi o diritti umani di "terza generazione"¹² come il diritto alla pace, allo sviluppo, all'ambiente.

15

I diritti umani sono una categoria in continua espansione, sono legati all'avanzare delle frontiere della tecnologia e della scienza, ove è possibile distinguere un'idea di protezione e promozione del diritto alla vita come momento connaturato alla dimensione dei valori giuridici. Una concezione, dunque, ampia del diritto alla vita che può servire a connotare meglio alcune situazioni di rilevanza giuridica che si vanno formando

¹² G. Caretti – U. De Siervo, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 2010, *passim*; G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, 2009, *passim*.



in capo ai soggetti collettivi titolari degli altri diritti di terza generazione.

Una titolarità collettiva del diritto alla vita oggi è in capo ai gruppi contro i quali si esercita il genocidio. Il diritto metaindividuale all'esistenza, all'autodeterminazione dei popoli e all'utilizzazione delle risorse naturali è un'articolazione del diritto a vivere, delle collettività umane¹³.

Non vi è dubbio che oggi l'interrelazionalità, la mancata perimetrazione fra tutti i diritti umani, può essere bene rappresentata anche sotto l'accezione politico-culturale, nel diritto di vivere, sulla base di una reale, imprescindibile esigenza di ricondurre le varie e diversificate forme di tutela ad un unico comune denominatore, ad una *weltanshaung* di natura antropologica.

Ab origine, i Trattati istitutivi delle Comunità Europee (Trattato CECA, Trattato CEE e Trattato Euratom) non alludevano neanche direttamente ai diritti fondamentali, nonostante le eccezioni di alcune libertà individuali necessarie alla realizzazione del mercato comune europeo. Una più fattiva

¹³ M. Bloch, *Memoria collettiva, tradizione e "consuetudine"*. A proposito di un libro recente (1925), in P. Schiera, *Società e corpi*, Napoli, pp. 109 ss..



ed efficace tutela dei diritti fondamentali ha comportato la necessità di un progressivo divenire¹⁴.

La mancanza di strumenti di protezione (i c.d. obblighi di protezione europei) sul piano normativo ha condizionato notevolmente gli orientamenti giurisprudenziali più risalenti, poiché in varie occasioni la Corte di Giustizia ha dichiarato la non rilevanza dei diritti fondamentali garantiti a livello costituzionale negli Stati membri.

È certo che, alla luce dei parametri interpretativi europei, tale impostazione ha incontrato alcuni attriti da parte di alcune Corti costituzionali, come quella italiana e tedesca, che all'inizio hanno negato il primato del diritto europeo sul diritto interno ed, in particolare, quanto ai principi ed ai diritti fondamentali garantiti dalle costituzionali nazionali. Esse affermarono l'inderogabilità delle norme costituzionali preposte alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana, anche da parte degli atti adottati dalle istituzioni europee¹⁵.

Gli indirizzi prospettati dalle Corti nazionali ha significativamente rappresentato per i giudici europei un

¹⁴ S. Bartole, *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, pp. 42 ss..

¹⁵ G. Bartolini, *Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internaz nazionale*, Napoli, 2009, pp. 22 ss..



attentato all'unità, alla primazia del diritto comunitario, stante l'ipotetica non applicazione in un dato Stato.

Al fine di garantire la coesistenza dei valori e dei principi supremi dei due ordinamenti, sulla base di una mancata previsione nei Trattati di disposizioni in materia, la Corte di Giustizia C.E. credette opportuno recuperare in via giurisprudenziale una tutela dei diritti umani nelle situazioni di rilievo per il diritto comunitario¹⁶ e ciò attraverso l'elaborazione di una casistica di diritti fondamentali comunitari, attraverso l'analisi ed il controllo degli atti comunitari e degli atti e delle condotta dei paesi membri di attuazione del diritto comunitario, sancendo la propria competenza e garantendo l'osservanza dei diritti fondamentali¹⁷.

18

I Trattati non fornivano precise indicazioni sui diritti umani tutelabili, essi potevano e dovevano essere ricavati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla

¹⁶ A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, Bologna vol. I e II, 2006, passim.

¹⁷ G. De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, V ed. Padova, passim; G. F. Ferrari, *I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali*, in G. F. Ferrari (a cura di), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Milano, 2001, pp. 10 ss..



Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁸ del Consiglio d'Europa.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, di Amsterdam e di Lisbona nonché di tutti gli accordi e carte fondamentali entrati in vigore negli ultimi anni, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha trovato un effettivo riconoscimento sul piano normativo contestualmente alla tutela dei principi di libertà, di democrazia e dello Stato di diritto, in quanto comuni agli Stati membri.

4. Conclusioni

Oggi la tutela del diritto alla vita è vista come ancillare alla garanzie dei principi di libertà e di democrazia¹⁹, del rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali²⁰ e dello Stato di diritto.

¹⁸ M. Cartabia, *I diritti in azione*, Bologna, 2007, pp. 37 ss.; P. Cendon, *I diritti della persona*, Torino 2005, pp. 17-34.

¹⁹ S. Cassese, *Il diritto globale, giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, 2009, pp. 37 ss..

²⁰ M.I. Finley, *La democrazia degli antichi e dei moderni*, Roma-Bari, 1973, passim; P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo: saggi*, Milano, 2003, pp. 30 ss.; Id., *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, Roma, 1993.



La tutela accordata ai singoli diritti e, quindi, anche al diritto alla vita è l'approdo, come sottolineato da dottrina condivisa²¹, di un incontro culturale ed istituzionale fra le tradizioni costituzionali dei singoli Stati²², quale sostrato tale da rappresentare la somma di valori riconosciuti da tutti gli Stati membri.

Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. richiama la condivisione, da parte dei popoli europei, dei principi di democrazia e stato di diritto e di alcuni valori indivisibili e universali²³. Essi costituiscono l'insieme dei diritti fondamentali che la Carta di Nizza intende riaffermare e maggiormente garantire. La Carta introduce diritti che non trovano un referente normativo nella Convenzione europea dei

²¹ G. Ostreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Bari-Roma, 2001; A. Ruggeri, *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo "intercostituzionale"*, in *Dir. Pubbl. Comp. ed europeo*, 2001 vol. II, pp. 555 ss..

²² A. De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, 2008, con particolare riferimento alla tradizione costituzionale dei diversi Stati; G. Tesauro, *Diritto comunitario*, 2010, pp. 30 ss.; G. Strozzi, *Diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2010.

²³ Cfr. Q. Skinner, *Le origini del pensiero politico moderno*, 1978, Bologna, pp. 40 ss.; G. Volpe, *Il costituzionalismo del Novecento*, Roma-Bari, 2000.; Weiler, *op. cit.*



diritti dell'uomo e prevede misure importanti al fine della repressione di qualsiasi forma di discriminazione²⁴.

Un rilevante uso della Carta viene effettuato dall'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che fornisce alle competenti istituzioni ed autorità della Comunità ed agli Stati membri informazioni ed assistenza in materia di diritti fondamentali.

La bocciatura del progetto, fortemente voluto da Valery Giscard D'Estaing, di dotare i paesi membri di una Costituzione Europea non ha comunque impedito una più efficace codificazione dei diritti fondamentali a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che sancisce, *in primis*, la vincolatività giuridica nei confronti dell'Unione Europea e di tutti gli Stati membri - ove chiamati ad attuare il diritto comunitario - della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e ne dispone l'uso diretto da parte delle Corti nazionali e comunitarie.

Non vi è alcun dubbio dogmatico che il Trattato di Lisbona ha contribuito al miglioramento dell'organizzazione interistituzionale a livello europeo nell'ambito della promozione della democrazia e della garanzia dei diritti

²⁴ P. Costanzo, L. Mezzetti, A. Ruggeri, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione Europea*, Torino, 2010, pp. 60 ss..



dell'uomo²⁵, nonché della pianificazione e promozione per tutti i cittadini europei di opportuni *standards* sviluppati secondo gli indirizzi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in modo da aprire il ventaglio di cooperazione e dialogo fra le Corti di Lussemburgo e Strasburgo²⁶.

La competenza della Corte di Giustizia è stata estesa a tutti gli ambiti di rilevanza per la protezione dei diritti fondamentali, tra i quali il diritto alla vita dell'individuo *uti singulus* e come appartenente alle formazioni sociali, in vista anche di un miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale, della tutela e protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze. Si tratta di un riconoscimento che pone specifici obblighi e apre più vaste opportunità per incrementare gli *standards* di tutela della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico europeo.

In altri termini, oggi il cammino comunitario e con esso l'attività della CEDU si muove verso la conquista di meccanismi partecipativi, democratici, in modo da

²⁵ A. D'Atena, P. Grossi, *La tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 22 ss.; E. De Salvia G. Zagrebelsky, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Milano, pp. 25 ss..

²⁶ C. Villanduran, *Curso de derecho Internacional de derechos humanos*, Madrid, 2002, pp. 19 ss.; E. Villey, *Le droit et les droits de l'homme*, Paris, 2009, *passim*.



incrementare la trasparenza nelle procedure decisionali²⁷ e, quindi, da garantire diritti importanti, condividendo valori, dati esperienziali, principi.

Il cammino giurisprudenziale della CEDU ha contribuito certamente a migliorare il processo di integrazione comunitaria nella tutela di valori fondamentali²⁸ per i quali non esistono linee di demarcazione, ma al contrario emerge la necessità di *standards* normativi in materia²⁹, tali da favorire la *relationship* fra le strutture europee.

²⁷ O. De Shutter, *International human rights*, Cambridge, 2010, pp. 4.

²⁸ G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti: giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010, pp. 52 ss.; L. Di Carlo, *Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive istituzionalistiche*, Milano, 2009, pp. 35 ss..



RECENSIONI

A. Francesco, L. Giobbi, M. L. Maniscalco, V. Rosato, *Produrre sicurezza. Agenti, Assistenti e Primi Dirigenti della Polizia di Stato di fronte a una società in cambiamento*, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 142.

Una ricerca empirica sulla Polizia di Stato, che pone al centro la soggettività degli attori, come membri, sì, di un'organizzazione, ma consapevoli, capaci di auto-definirsi e di incidere sui processi di mutamento. In questi termini "Produrre Sicurezza - Agenti, Assistenti e Primi Dirigenti della Polizia di Stato di fronte ad una società in cambiamento" intende andare oltre i tradizionali approcci organizzativi e politico-giuridici allo studio delle forze di polizia, per calarsi al livello degli operatori della sicurezza e dell'ordine pubblico: la loro identità sociale e professionale – assieme alla percezione del proprio modo di operare e dei rapporti con società civile e polizie locali – diviene un'utile chiave di lettura di un potere socialmente costruito.

Nato nell'ambito del Progetto PRIN 2008 "Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari contemporanei e linee di tendenza", il volume presenta i risultati di una vasta indagine – condotta dai ricercatori dell'unità di sociologia dell'Università degli Studi "Roma Tre" – sulle opinioni e le valutazioni dei "poliziotti", a diversi livelli di carriera, in merito alle

problematiche e alle tendenze del “fare polizia”, nonché sulle conseguenze rispetto alla costruzione dell’identità professionale e sociale.

Roland Inglehart, nella monumentale *World Values Surveys* applicata ai mutamenti culturali in corso nelle società contemporanee, opera una proficua classificazione dei valori sociali all’interno delle categorie del “materialismo” – in cui prevalgono la ricerca della stabilità personale e sociale – e del “post-materialismo” – centrata sulla auto-realizzazione personale.

Sulla scia delle suggestioni inglehartiane tratte dalla WVS, Francesco Antonelli descrive gli “Agenti/Assistenti” ed i “Primi Dirigenti” in funzione dei loro orientamenti rispetto ad una batteria di *items* ideata *ad hoc*: sono i “post-materialisti” a prevalere (sebbene non nettamente) su “materialisti” ed “ibridi”, facendo luce su un certo conservatorismo post-materialista quale base culturale dell’identità degli intervistati.

Quanto all’identità professionale, essa appare come la risultante di un intreccio tra identità attribuita dal sistema di potere istituzionalizzato, identità attribuita dai gruppi di riferimento e “identità per Sé”, costruita nella pratica.

È un modello di “Polizia del cittadino”, piuttosto che di “Polizia del Re”, ad essere veicolato dall’ideologia ufficiale

della Polizia di Stato e a prevalere del processo di definizione del Sé.

Laura Giobbi mostra come la costruzione di un'auto-immagine dell'organizzazione come amica e al servizio del cittadino, derivi dall'interazione tra opinione pubblica, comunicazione istituzionale e media. Si tratta di un processo di costruzione lento e travagliato, efficacemente sintetizzato dal "paradosso del poliziotto" di Loubet del Bayle: «Nel suo rapporto con la società e il suo ambiente, [egli] deve essere contraddittoriamente vicino e lontano, integrato e separato».

La sicurezza come nozione plurale, "aggettivata", "multilevel", interagente con una molteplicità di istituzioni, attori e ordinamenti e, perciò, definibile sia come grado con cui un sistema riesce a svolgere le proprie funzioni in condizioni di rischio accettabili e sia come livello di garanzie di cui possono beneficiare beni e diritti individuali. Sulla base di questa preliminare definizione del concetto di sicurezza, Maria Luisa Maniscalco approfondisce la proposta di una Polizia di Stato come "nodo di accesso dell'affidabilità" e, per tale via, perno dell'integrazione sociale, garante di un "senso di sicurezza" che si concretizza nell'equilibrio tra affidabilità e accettabilità del rischio: il poliziotto – pur restando custode di legalità, ordine pubblico, sovranità statale sul territorio – si orizzontalizza, aprendosi ad istanze, dinamiche e conflitti della società civile.

Declinata in termini concreti, tale duplicità di ruolo impone un confronto non solo con le tradizionali minacce (terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, immigrazione clandestina, microcriminalità, movimenti, tifo violento, disordine urbano), ma anche con la reale percezione, da parte degli operatori, del “senso di sicurezza” della società civile e delle dinamiche attraverso le quali la “Polizia del cittadino” costruisce un tale senso.

Abbiamo a che fare con un’organizzazione in piena transizione: da una Polizia di Stato come “forza” ad una Polizia di Stato come “servizio”.

Ne consegue la necessità di costruire la sicurezza dal basso, non solo coinvolgendo i cittadini-utenti, ma anche realizzando efficaci politiche sociali. Su questo aspetto Valeria Rosato mette in guardia circa le possibili criticità che possono ostacolare la piena realizzazione di una sicurezza “integrata” e “partecipata”: gli operatori percepiscono le recenti riforme e iniziative non come segnali positivi di cambiamento, bensì come infelici risposte della classe politica alle istanze emergenti.

Dunque la sicurezza si politicizza? Subisce un processo di ideologizzazione come è accaduto con l’ordine pubblico? In effetti sicurezza e ordine pubblico – uniti nel modello istituzionale del *Panopticon* moderno – oggi sembrano scindersi, acuendo le difficoltà delle istituzioni pubbliche ad imporsi.



Recensioni

In questo contesto la Polizia di Stato appare in mezzo al guado: da una parte la sopravvivenza di strutture della prima modernità, dall'altra l'affanno con cui una seconda modernità cerca di affermarsi. Solo una riforma complessiva della *governance* della sicurezza consentirà all'organizzazione (e all'intero sistema-Italia) di superare lo stallo.

Luigi Budò

